

RESOCONTO STENOGRAFICO

462.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	59233	concorrenti proposte di legge: PAZZAGLIA (143); PIRO (212); CONTU e ROJCH (505); ROSSI DI MONTELERA (1035); MARTINAZZOLI ed altri (2092); LA MALFA ed altri (2187); GHEZZI ed altri (2521).	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	59234	PRESIDENTE	59235, 59236, 59237, 59238, 59239, 59241, 59244, 59251, 59260, 59261, 59265, 59266, 59268, 59271, 59272, 59273, 59274, 59275, 59276
Proposte di legge (Seguito della discussione):		BISSI GIANPAOLO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	59244, 59272
S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIOZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3039) e		BORRUSO ANDREA (DC), Relatore	59241
		CAVICCHIOLI ANDREA (PSI)	59271
		CIMA LAURA (Verde)	59241, 59273, 59275
		LANZINGER GIANNI (Verde)	59235, 59257
		PALLANTI NOVELLO (PCI)	59266

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

	PAG.		PAG.
RUSSO FRANCO (<i>Misto</i>)	59237, 59274, 59275	PRESIDENTE	. . 59245, 59246, 59248, 59249, 59250
RUSSO SPENA GIOVANNI (<i>DP</i>) 59268	ARNABOLDI PATRIZIA (<i>DP</i>) 59247
SANTORO ITALICO (<i>PRI</i>) 59265	BALBO LAURA (<i>Sin. Ind.</i>) 59248
SAPIENZA ORAZIO (<i>DC</i>) 59260	CALDERISI GIUSEPPE (<i>FE</i>) 59249
VALENSISE RAFFAELE (<i>MSI-DN</i>)	59236, 59239, 59261	CIMA LAURA (<i>Verde</i>) 59246
Petizioni:		QUERCINI GIULIO (<i>PCI</i>) 59250
(Annunzio) 59233	RUSSO FRANCO (<i>Misto</i>) 59246
Calendario dei lavori dell'Assemblea		SERVELLO FRANCESCO (<i>MSI-DN</i>) 59248
(Modifica):		Votazioni nominali	. . 59273, 59274, 59276

La seduta comincia alle 9,30.

PATRIZIA ARNABOLDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 maggio.

(È approvato)

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bubbico, Cristofori, D'Ambrosio, Del Mese, de Luca, Fracanzani, Franchi, Ghinami, Calogero Mannino, Martinazzoli, Michelini, Paganelli, Patria, Ricciuti, Romita, Emilio Rubbi, Scalfaro, Senaldi, Sinesio e Vairo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Sia dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

PATRIZIA ARNABOLDI, *Segretario*, legge:

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede che i servizi di onoranze funebri siano gestiti esclusivamente dai comuni (345);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede l'istituzione di un consorzio per la salvaguardia ambientale dei litorali (346);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede

che siano stanziati maggiori fondi per l'effettuazione di gite scolastiche (347);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede una modifica della vigente disciplina fiscale per la circolazione degli autoveicoli per esentare dal pagamento gli automezzi non circolanti (348);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede l'adozione di più adeguate misure di controllo e vigilanza sul mercato delle opere d'arte (349);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che vengano trasmesse per televisione le fotografie di latitanti imputati di reati particolarmente gravi e delle persone scomparse (350);

Vittorio Zodio, da Roma, chiede che sia reso obbligatorio impiantare i condotti dei gas di scarico degli autocarri ad altezza superiore rispetto alla cabina di guida, con direzione verso l'alto (351);

Giuseppe Amerise, da Trebisacce (Cosenza), chiede un potenziamento della ricerca scientifica sulle malattie a più alto impatto sociale, da finanziare attraverso l'aumento al 5 per cento della quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori (352);

Giuseppe Amerise, da Trebisacce (Cosenza), chiede che la spesa per i libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado sia deducibile dal reddito (353);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Paolo Benesperi e Luciano Guerrieri, da Piombino (Livorno), e numerosi altri cittadini chiedono la fissazione di valori limite e di valori guida per le polveri sedimentabili (354);

Orazio Conforti, da Trapani, chiede che le imprese radiofoniche private che trasmettono programmi informativi in ambito locale siano ammesse a godere delle stesse agevolazioni previste per le imprese radiofoniche organi di partito (355);

Giovanni Campagnolo, da Vicenza, e numerosi altri cittadini chiedono una organica riforma dell'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia, al fine di procedere alla smilitarizzazione dello stesso, al riassetto delle carriere, alla ristrutturazione degli istituti e delle scuole per la formazione professionale, nonché al fine di garantire la libertà di associazione sindacale (356);

Stefano Ferraccio, da Pesaro, e numerosi altri cittadini, chiedono che siano determinati ulteriori, più rigidi requisiti morali e professionali per la eleggibilità a tutti gli organi rappresentativi (357);

Egildo Greco, da Bari, chiede una organica riforma della disciplina dell'edificabilità dei suoli, al fine di garantire i diritti di tutti i proprietari e di consentire l'acquisizione gratuita delle aree per infrastrutture e servizi da parte della pubblica amministrazione (358).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

X Commissione (Attività produttive):

S. 387. — Senatori FONTANA Elio ed altri: «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo» (approvato dalla X Commissione del Senato) (4768) (con parere della I, della III, della V e della XI Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa dei deputati CAPRILI ed altri: «Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)» (1370), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato;

XI Commissione (Lavoro):

S. 1940. — «Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4796) (con parere della I della V e della XII Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge: S. 317-735-783-957. — Senatori Giugni ed altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri; Antoniazzi ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (approvata, in un testo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

unificato, dal Senato) (3039); e delle concorrenti proposte di legge: Pazzaglia (143); Piro (212); Contu e Rojch (505); Rossi di Montelera (1035); Martinazzoli ed altri (2092); La Malfa ed altri (2187); Ghezzi ed altri (2521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giugni ed altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri e Antoniazzi ed altri, già approvata, in un testo unificato, dal Senato: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici; e delle concorrenti proposte di legge: Pazzaglia: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori; Piro: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Contu e Rojch: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole; Rossi di Montelera: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; Martinazzoli ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; La Malfa ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Ghezzi ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

Ricordo che nella seduta del 14 febbraio 1990 si è conclusa la discussione sulle linee generali e la Camera ha approvato la proposta del relatore Borruso di rinviare alla Commissione i progetti di legge in esame.

Nella seduta del 27 febbraio è stato approvato il loro trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa, nella seduta del 14 marzo è stata comunicata all'Assemblea la loro rimessione all'Assemblea stessa e nella seduta del 21 marzo la Com-

missione ha concluso i lavori in sede referente confermando senza modifiche il testo precedentemente licenziato.

Dovremmo ora passare alle repliche del relatore e del Governo agli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali.

Devo deplorare vivamente l'assenza del relatore e del rappresentante del Governo: mi sembra si tratti di una trascuratezza davvero grave.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, la questione è molto semplice e la enuncio in modo sintetico.

Il termine per presentare emendamenti alla proposta di legge in esame è stato fissato, a pena di decadenza, dagli Uffici — in base ad una interpretazione della Giunta per il regolamento — alle ore 12 del giorno precedente a quello in cui si discute l'articolo. Voglio sollevare il problema che mi pare rappresenti non una semplice questione di principio ma qualcosa che incide invece sui diritti, i poteri e le facoltà dei deputati.

L'articolo 86 del nostro regolamento (che — come è noto — è addirittura «costituzionalizzato», recepito cioè come forma di autodisciplina della Camera dalla Costituzione, che rimanda ad esso per stabilire la regola fondamentale che governa i lavori della stessa Camera) sancisce al primo comma (senza che vi siano difficoltà interpretative) che gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati in Assemblea purché ciò avvenga entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Non esiste alcun problema di oscurità interpretativa poiché il significato letterale ed il senso logico di questa norma sono precisi; in base ad essa, fino al giorno precedente la discussione degli articoli — cioè per l'intera giornata precedente — è possibile presentare articoli aggiuntivi ed emendamenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Si tratta di una definizione non di poco conto delle facoltà di iniziativa e di impulso dei deputati in materia legislativa. Il quesito che pongo alla Presidenza (e devo dire che non è solo rispetto a questo caso che ho dovuto segnalare la presenza di un eccesso di potere da parte della Giunta per il regolamento) è se tale termine (sia pure in seguito ad un voto unanime o maggioritario della Giunta per il regolamento, che a norma dell'articolo 16 ha il compito di interpretare, e quindi di rendere chiaro ciò che non lo è, ma non di modificare il regolamento), che indubbiamente riguarda un'intera giornata precedente al dibattito, possa essere ridotto — come stabilisce l'interpretazione del 27 marzo 1990 della Giunta — alla metà. Tale pronuncia stabilisce infatti che la previsione dell'articolo 86 deve intendersi riferita al termine della seduta antimeridiana del giorno precedente.

È evidente che esiste un contrasto macroscopico; lei, signor Presidente, mi insegna che è molto chiaro dal punto di vista della lettera della norma e da quello logico quale sia il significato dell'espressione «giorno precedente la seduta». Non può sfuggire ad alcuno che aver anticipato il termine non rappresenta una semplice interpretazione ma una modifica del regolamento.

Devo anche dire che il richiamo all'articolo 25-bis del regolamento è del tutto improduttivo rispetto a tale modifica; ma se anche fosse vero che l'articolo 25-bis comporta delle variazioni al testo dell'articolo 86 del regolamento, queste ultime non possono essere operate *de plano* in via interpretativa e con disinvoltura straordinaria da parte della Giunta. Essa, per altro, non configura quella maggioranza assoluta della Camera che, secondo la Costituzione, è necessaria per modificare il regolamento.

Ribadisco comunque che l'articolo 25-bis non induce in alcun modo ad effettuare una forzata modifica regolamentare; tale norma, se letta correttamente, non modifica quanto già avveniva precedentemente in relazione alle sedute antimeridiane o pomeridiane. Ripeto che questo mi sembra

— sotto il profilo formale e sostanziale — un grave eccesso di potere della Giunta che voglio segnalare alla Presidenza affinché ad esso si rimedi per quanto possibile.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al regolamento dell'onorevole Lanzinger, a norma del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Aderisco sostanzialmente e formalmente al richiamo al regolamento fatto dal collega Lanzinger. Devo dire che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di ieri è in netto, assoluto, irreparabile contrasto con l'articolo 86 del regolamento.

Non vi è dubbio che il procedimento legislativo ne esce vulternato in maniera non sanabile. Il collega Lanzinger lo ha rilevato e non ripeterò quanto egli ha detto con grande chiarezza. Basta leggere l'articolo 86 del regolamento, per altro modificato nel giugno 1986, quindi rivisto recentemente: non si tratta di un relitto regolamentare. Il primo comma recita: «Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono». Sottolineo che ci si richiama al giorno precedente.

Mi permetto inoltre, signor Presidente, di ampliare il richiamo al regolamento del collega Lanzinger. Infatti, prima di esaminare la situazione di illegittimità totale, assoluta, non sanabile che si configurerebbe se dovessimo andare avanti, la quale determinerebbe a sua volta nullità, anch'essa totale, assoluta, radicale, ovviamente non sanabile (trattandosi appunto di nullità), del procedimento legislativo in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

atto, devo evidenziare un altro problema regolarmente. Il termine *a quo* in relazione alla discussione degli articoli non comincia a decorrere perché ci troviamo di fronte ad un'altra anomalia dell'iter legislativo del provvedimento in esame che deve essere sottolineata. La discussione sulle linee generali è avvenuta su un testo che materialmente è identico a quello del quale ci occupiamo. Poiché, tuttavia, la nostra non è un'Assemblea notarile, ma politica, a mio giudizio la discussione sulle linee generali dovrebbe svolgersi sul testo sottoposto alla nostra attenzione, materialmente identico a quello precedente, che però dal punto di vista politico deve essere preso in considerazione in quanto si deve dibattere sull'atteggiamento della Commissione, la quale, dopo che le è stato rinviato il testo precedente, lo ha ripresentato senza alcuna modifica.

Si tratta di un fatto di valenza politica. Poiché, fino a prova contraria, la Camera dei deputati è ancora un organismo politico, sono certo che si dovrebbe procedere nuovamente alla discussione sulle linee generali. È vero che il testo oggi al nostro esame è materialmente identico a quello precedente e che la discussione sulle linee generali è già avvenuta. Vi è stato tuttavia un iato, un divario; la Commissione per un certo tempo ha riesaminato il provvedimento e ha ritenuto — vedremo se a torto o a ragione, non entro nel merito — di ripresentare all'Assemblea lo stesso testo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Questa è la realtà.

Pertanto a mio giudizio questa mattina si sarebbe dovuto cominciare effettuando nuovamente la discussione sulle linee generali. Tra l'altro non vi è alcun rappresentante del Governo, interlocutore fondamentale.

Il rinvio del provvedimento in Commissione non può essere stato *inutiliter datum*, dato inutilmente, parlo ad un latinista e quindi non ho bisogno di tradurre. Esso deve avere un suo significato e in ogni caso l'atteggiamento che la Commissione ha ritenuto di assumere (mi riferisco cioè alla conferma integrale del testo rinviatole) deve avere una spiegazione di natura poli-

tica. Si tratta di un elemento insuperabile (*Interruzione del deputato Servello*). Come giustamente rileva il presidente Servello devono poter esprimere il loro pensiero i deputati non intervenuti, rimasti in minoranza o che hanno dissentito sul *modus procedendi* della Commissione.

Signor Presidente, se dovessimo andare avanti con queste incertezze, a mio giudizio daremmo luogo ad un procedimento legislativo viziato in modo insanabile.

Poiché la materia riveste oggettiva importanza, soprattutto perché il dato formale deve proteggere interessi di grandissimo rilievo dell'intera comunità nazionale, mi rivolgo alla sua sensibilità affinché il richiamo al regolamento dell'onorevole Lanzinger sia accolto e si proceda pertanto inserendo nuovamente il provvedimento in esame nei «binari» previsti dal nostro regolamento.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, interverrò solo per due minuti. Il primo lo utilizzerò per ribadire che riteniamo molto superficiale il comportamento del Governo in merito ad una proposta di legge che viene demagogicamente sbandierata come panacea dei mali che affliggono i servizi pubblici italiani. Mi associo quindi al rammarico che avvertiamo in tal senso, nella speranza che il Governo voglia in futuro rispettare maggiormente il Parlamento.

In secondo luogo, vorrei aggiungere la mia voce a quanto ha già detto l'onorevole Valensise. Anch'io ritengo che, poiché il provvedimento in esame è ora esaminato dall'Assemblea dopo essere stato rinviato in Commissione dopo la discussione sulle linee generali, è necessario effettuare un dibattito politico preliminare poiché il passaggio dall'aula alla Commissione (e viceversa) ha comportato una modifica nell'atteggiamento di diversi gruppi politici: penso, in particolare, a quello repubblicano, che appartiene alla maggioranza go-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

vernativa. Tale riflessione non sarà possibile se, dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, si passerà immediatamente alla discussione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Signor Presidente, in merito al richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Lanzinger, mi aspetto da lei un cambiamento di rotta, poiché altrimenti potremmo dar vita ad un precedente lesivo del potere di presentare emendamenti proprio di ogni parlamentare.

Signor Presidente, ritengo sia necessario collaborare con gli uffici, senza nutrire alcuno spirito di rivalsa; credo che la decisione assunta in questo caso dagli uffici non abbia natura tecnica o burocratica, ma derivi dalla volontà della Presidenza o della Conferenza dei presidenti di gruppo di ridurre quanto più possibile il peso dell'Assemblea nella discussione di provvedimenti estremamente significativi, come quello concernente il diritto di sciopero o come quello affrontato la scorsa settimana o quello che ci accingiamo ad esaminare, connesso ai referendum sulla caccia e sull'uso dei pesticidi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state sollevate due questioni. La prima concerne l'interpretazione dell'articolo 25-bis del regolamento, in relazione a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 86: tale osservazione è stata avanzata dall'onorevole Lanzinger e condivisa dagli onorevoli Valensise e Franco Russo.

Onorevole Lanzinger, a tale riguardo vorrei anzitutto precisare che non ritengo si tratti di una modifica (che non potrebbe essere effettuata attraverso una interpretazione della Giunta per il regolamento), ma di una applicazione di alcune norme regolamentari nel quadro della recente riforma tendente ad una maggiore razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea. Vorrei anzi ricordare che con tale pronuncia si è resa una interpretazione cui la Giunta per il regolamento, in data 27 marzo 1990, è pervenuta all'unanimità.

In tale occasione la Giunta ha rilevato all'unanimità che, «in riferimento al nuovo

articolo 25-bis, qualora l'Assemblea sia chiamata ad esaminare gli articoli di un progetto di legge in seduta antimeridiana, il termine per la presentazione degli emendamenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 86 deve intendersi riferito al termine della seduta antimeridiana del giorno antecedente».

Quindi si tratta di un'interpretazione concernente il riferimento al giorno precedente recato dal comma 1 dell'articolo 86, resa in considerazione dell'esigenza, fra l'altro, della Commissione e del Comitato dei nove di poter esaminare gli emendamenti eventualmente presentati, prima della seduta antimeridiana nella quale saranno discussi.

Sempre in rapporto all'articolo 86, vorrei ricordare anche un principio fissato nell'ultimo comma che in un certo senso fornisce una spiegazione dell'interpretazione della Giunta. Il comma 9 dell'articolo 86 stabilisce che «è in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea». Vi è cioè, in aggiunta a quanto sopra rilevato, un potere del Presidente che, anche in assenza della norma sopra citata, come interpretata dalla Giunta per il regolamento, può essere esercitato dal Presidente stesso per consentire una razionalizzazione dei lavori ed un esame appropriato, adeguato, approfondito (come spesso si lamenta che non avvenga) da parte del Comitato dei nove e della Commissione.

Comunque farò presente la questione sollevata dagli onorevoli colleghi al Presidente, ma in questo momento non posso far altro che confermare quanto è stato deciso, nel senso cioè di non ammettere alla discussione odierna emendamenti che non siano stati presentati entro la mattina di ieri. È chiaro che, siccome l'esame del provvedimento legislativo non sarà esaurito probabilmente nella giornata di oggi, restano aperti i termini per gli emendamenti riferiti ad articoli che saranno discussi nella giornata di domani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

RAFFAELE VALENSISE. Restano utilizzabili quali termini?

PRESIDENTE. Quelli sopra precisati, cioè si può utilizzare tutto lo spazio della seduta antimeridiana di oggi per l'eventuale presentazione di emendamenti riferiti ad articoli che saranno discussi domani.

Vorrei inoltre ricordare che l'interpretazione della Giunta per il regolamento fu comunicata all'Assemblea dal relatore Ciaffi a suo tempo, e cioè quando replicò agli oratori intervenuti nel dibattito e quindi prima che l'Assemblea votasse il testo delle modifiche al regolamento. Tutti i colleghi, quindi, furono messi a conoscenza di tale determinazione che precisava (credo con utilità generale per la Camera) il quadro di razionalizzazione dei lavori delineato con la recente riforma.

Non ci troviamo, dunque, di fronte ad un colpo di mano, ma soltanto ad una misura volta a regolare meglio i lavori della Camera.

Per quanto riguarda la seconda osservazione sollevata dall'onorevole Valensise, voglio ricordare che nella seduta del 14 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame. La Camera ha deciso allora di rinviare alla Commissione i progetti di legge in esame perché la Commissione stessa procedesse in sede legislativa. Il provvedimento doveva essere cioè approvato da parte della Commissione in sede deliberante. Poi vi è stata una richiesta di rimesione in Assemblea e la Commissione, in sede referente, ha confermato integralmente il testo precedentemente licenziato. È evidente che non si giustificerebbe sotto alcun profilo una riapertura dell'esame dell'Assemblea, di fronte alla riproposizione del provvedimento così come era stato definito nella seduta del 14 febbraio.

Questi sono i termini del problema, per cui l'esame riprende in Assemblea dal punto in cui si era giunti quando è stato deciso il rinvio in Commissione. Poiché la discussione sulle linee generali era esaurita, dobbiamo passare alle repliche del

relatore e del Governo e non sono ammissibili ulteriori interventi nella discussione generale.

Per completezza desidero aggiungere che ci troviamo di fronte ad un calendario dei lavori dell'Assemblea, che anch'esso prende atto di quanto sopra.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, per quanto riguarda il suo riferimento al calendario, desidero far presente che tale strumento deve trovare applicazione ma non può costituire una «camicia di Nesso» o un argomento per stravolgere il procedimento legislativo. Quel che sto dicendo vale in linea di principio e desidero rimanga agli atti della Camera: non ci possiamo ridurre all'«adorazione» del calendario. Il calendario è quello che è nel quadro della programmazione dei lavori e deve semplicemente essere attuato, non «adorato»; in ogni caso, lo ripeto, non può stravolgere l'iter legislativo.

Il richiamo al regolamento che intendo effettuare riguarda un argomento che prevedeva potesse essere addotto; non ho ritenuto di intervenire prima per dare maggior rilievo al richiamo stesso.

Desidero sottolineare che è vero che l'articolo 86, comma 9, del regolamento, riconosce al Presidente della Camera la facoltà «in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea», ma delle due l'una: o ci basiamo sulle interpretazione — lo dico tra virgolette — della Giunta, inaccettabile proprio come interpretazione, oppure facciamo riferimento ad una facoltà esercitata dalla Presidenza. Non possiamo infatti utilizzare i due criteri.

Siccome ritengo che la Presidenza della Camera nella sua onestà intellettuale abbia rivelato una perplessità, devo sapere se il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato alle ore 12 di ieri, in contrasto con la lettera dell'articolo 86, comma 1, del regolamento, oppure se tale termine sia stato individuato ai sensi dell'articolo 86 e sulla base dell'esercizio di una facoltà. Devo saperlo perché diverse sono le conseguenze sia giuridiche che politiche.

Per quanto riguarda l'inaccettabilità — non voglio parlare di arbitrarietà, perché sono abituato a rispettare i colleghi giudicanti e deliberanti — della deliberazione della Giunta, mi basta ricordare quanto è oggetto di insegnamento istituzionale in tutti i corsi preliminari delle materie giuridiche, e cioè che quando si parla di «giorno precedente», non è possibile attuare modifiche dell'orario.

Sia nella procedura civile sia in quella penale, infatti, il «giorno precedente» aveva inizialmente termine con la chiusura degli uffici, che certo non può essere fissata, nel nostro caso, a mezzogiorno di ieri. Poi, una giurisprudenza che è stata accolta dalle novelle della procedura penale del 1955 ha ritenuto che il termine del giorno precedente per la presentazione dei motivi di appello, interruttivi del passaggio in giudicato delle sentenza penale, dovesse intendersi riferito alla naturalità della giornata, come da calendario. Tant'è vero che noi avvocati presentiamo i motivi di appello o di ricorso in Cassazione, a mezzo di posta, entro le ore 24 del giorno di scadenza, perché la giornata finisce alle 24.

Non è possibile — e lo sottolineo, meravigliandomi di un diverso avviso, dal momento che la Giunta è composta da illustri giuristi — una interpretazione diversa da questa.

Quindi, ferma restando l'inaccettabilità dell'interpretazione della Giunta, sollevo il richiamo al regolamento cui mi sono riferito, perché occorre sapere se si applichi una «interpretazione» inaccettabile o se invece ci si riferisca all'esercizio di una facoltà che — mi permetto di dirlo — è quanto meno non condivisibile da parte nostra, con tutto il riguardo per la Presidenza e per le sue determinazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, non ho voluto interromperla, ma devo rilevare che lei ha riproposto lo stesso richiamo precedentemente esposto, sia pure in maniera più articolata.

Devo pertanto ribadire che, in sede di discussione della riforma del regolamento, l'interpretazione del riferimento al giorno precedente come termine di presentazione degli emendamenti è stata sottoposta al vaglio dell'Assemblea. (*Interruzione dell'onorevole Valensise*).

Onorevole Valensise, la prego di lasciarmi concludere. Capisco che il suo punto di vista è diverso, mi consenta però di precisare quanto già ho avuto modo di dire. Non mi pare fondato il criterio che il concetto di «giorno precedente» debba essere interpretato con rigidità, senza tenere conto degli elementi evidenziati dalla Giunta.

Ribadisco che vi è stata unanimità nell'interpretazione resa dalla Giunta. In ogni caso, nulla vieta (del resto il vostro gruppo è rappresentato anche in seno alla Giunta per il regolamento) che la questione possa essere riconsiderata in quella sede.

Per quanto riguarda la seconda questione concernente il comma 9 dell'articolo 86 del regolamento, è chiaro che si trattava soltanto di una considerazione ulteriore, subordinata, perché il principio da me richiamato, a proposito del potere del Presidente, riguarda una possibilità ordinatoria che il Presidente ha al fine di consentire un esame accurato del provvedimento. La norma è quella dianzi citata. In aggiunta, vi sono gli interventi del Presidente che possono essere considerati coadiuvanti rispetto all'obiettivo di razionalizzare il lavoro parlamentare e di consentire un miglior esame del provvedimento di legge.

Nel ritenere pertanto conclusa la questione, ripeto che sottoporro i termini della problematica, che è stata qui sollevata, all'attenzione del Presidente per un esame più approfondito.

LAURA CIMA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Chiedo la parola perché la Camera non può continuare a funzionare in questo modo, con interpretazioni di comodo. Dopo la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, ho incaricato il mio ufficio di telefonare al Servizio Assembla per conoscere la data di scadenza del termine relativo alla presentazione degli emendamenti. La risposta è stata la seguente: le ore 20 di lunedì!

Stamane, appena arrivata a Roma, scopro che il termine in questione è stato cambiato. Chiedo, dunque, che tale mio rilievo risulti agli atti della Camera, dal momento che l'interpretazione cui si fa riferimento non può essere di comodo...

PRESIDENTE. Onorevole Cima, la questione è già stata sollevata da altro collega del suo gruppo. Mi rammarico se le è stata data una informazione sbagliata, ed in proposito dispongo che siano effettuati degli accertamenti. Resta comunque il fatto che i colleghi sono tenuti a conoscere le norme che regolano i nostri lavori.

GIANNI TAMINO. Anche la loro applicazione nelle diverse fasi? Ci sono dei precedenti...

PRESIDENTE. Definita pertanto la questione, passiamo alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, che vedo ora presenti in aula: la discussione sui richiami al regolamento e sull'ordine dei lavori ha consentito di guadagnare il tempo necessario perché giungessero sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Borruso.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, per la verità il ritardo è stato determinato dal prolungamento dei lavori del Comitato dei nove e non da motivi personali...

FRANCESCO SERVELLO. Avrebbe potuto chiedere il rinvio della seduta, onorevole Borruso!

PRESIDENTE. Il relatore ha precisato le ragioni del ritardo. Resta chiaro che il relatore ed il rappresentante del Governo debbono essere presenti all'inizio della seduta.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, a me pare che in sede di replica il relatore debba fare soltanto alcune osservazioni di carattere generale.

Mi è sembrato che nel corso della discussione sulle linee generali i gruppi che hanno contrastato il testo che è stato presentato alla Camera abbiano espresso due giudizi, entrambi radicali. Da un lato, vi è chi ha sostenuto che il disegno di legge, nel testo licenziato dalla Commissione, sarebbe assolutamente inutile o comunque poco efficace al fine di governare l'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici e che pertanto vi sarebbe bisogno di norme più stringenti e limitatrici del diritto di sciopero in tale settore.

Altri gruppi hanno espresso analogo giudizio radicale, ma con motivazioni del tutto diverse, sostenendo cioè che il provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione in qualche misura violerebbe il disposto dell'articolo 40 della Costituzione che sancisce il diritto di sciopero.

Io ritengo, proprio per i due giudizi radicali che sono stati espressi, che il provvedimento abbia cercato di contemperare differenti esigenze. La prima deriva dal fatto che il diritto di sciopero è sancito dalla Carta costituzionale come diritto soggettivo di carattere individuale ancorché esercitato in forma collettiva e, come è stato già sottolineato nella discussione sulle linee generali, ritroviamo analogo forza cogente di tale diritto soltanto in un altro testo costituzionale, quello francese.

Io credo che una delle difficoltà che abbiamo incontrato in questi quarant'anni derivi appunto dal fatto che la forma di autodifesa collettiva da parte dei lavoratori è sancita nel nostro testo costituzionale con grande rilievo. Si tratta infatti di un diritto soggettivo che non ha limiti per quanto riguarda la sua affermazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

L'articolo 40 della Costituzione, per la verità, afferma che «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»; il tentativo che si intende attuare con il provvedimento in esame è appunto quello di dare una regolamentazione non del diritto di sciopero, ma del suo esercizio nell'ambito dei servizi pubblici.

Va però aggiunta una seconda osservazione. Non casualmente la Costituzione afferma che tale diritto è esercitato nell'ambito delle «leggi che lo regolano». Nel testo costituzionale sono dunque adombrate almeno due ipotesi: la prima è che la regolamentazione del diritto di sciopero nel nostro ordinamento può essere fatta con più strumenti legislativi e non con un unico strumento.

Che questa sia la strada, è dimostrato dalla seguente circostanza: quando venne istituita la polizia di Stato, si regolamentò l'esercizio del diritto di sciopero, escludendolo in quel caso specifico. Inoltre, quando si adottò la nuova disciplina del lavoro dei controllori di impianti ad alta sicurezza, si regolamentarono anche in quel caso le modalità di esercizio del diritto di sciopero. Abbiamo dunque almeno due testi, se non tre, precedenti all'attuale, che in qualche misura intervengono a regolamentare il diritto di sciopero. Il testo al nostro esame ha una dimensione più ampia dei precedenti perché prende in considerazione l'area dei pubblici servizi.

La seconda ipotesi adombrata nel testo costituzionale è implicita. Intendo dire che alla base del tentativo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, con il provvedimento in discussione, esiste una intenzione sperimentale. Si tratta di una materia assai complicata, difficile e di rilevanza costituzionale. Le difficoltà intercorse in questi ultimi quarant'anni ed i tentativi abortiti di dare una disciplina all'esercizio del diritto di sciopero testimoniano tale difficoltà e tale complessità. Non vi è alcun dubbio che nel momento in cui il Parlamento interviene ed affronta la materia, vi sia in tutti coloro che hanno lavorato su di essa una attenzione del tutto particolare a considerare l'efficacia sperimentale della legge che il Parlamento si

accinge ad approvare. Dico questo non per sminuire il testo in esame, ma per sottolineare come lo stesso concetto di servizio pubblico risenta storicamente della sua definizione. Nel testo presentato dal ministro Rubinacci nel 1949, la definizione di servizio pubblico includeva anche la struttura per la distribuzione del latte, mentre nel testo oggi in esame questo aspetto non è esplicitamente richiamato.

RAFFAELE VALENSISE. Nel vostro testo è incerto!

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Non a caso nel testo in esame si introduce un'espressione che ha fatto molto discutere ed ha indotto i colleghi a presentare diversi emendamenti. Laddove si esemplificano o si definiscono le aree di intervento della legge per quanto riguarda il regolamento del diritto di sciopero, si è aggiunta l'espressione «in particolare», che sta ad indicare — almeno secondo l'interpretazione che ne dà il relatore ed una parte della Commissione — che si tratta di una fase di sperimentazione sulle aree che storicamente si ritengono oggi rilevanti come aree di pubblico servizio, non escludendo che in un prosieguo possa essere previsto, con procedure parlamentari, l'ampliamento di tali aree con altre che possano essere inglobate nel concetto di servizio pubblico.

La terza osservazione che voglio fare è che noi compiamo una scelta di campo differente da quella effettuata dal Senato, perché poniamo a fondamento e a giustificazione di questo disegno di legge non tanto l'esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi, quanto l'equilibrio dei diritti costituzionalmente garantiti. Nella sostanza la filosofia della legge punta al fatto che, se il diritto di sciopero è costituzionalmente garantito dall'articolo 40, vi sono altri diritti della persona tutelati dalla Costituzione, per cui occorre procedere ad un contemperamento dei vari diritti che hanno pari rilevanza costituzionale.

A tale proposito è stata sollevata un'obiezione dall'onorevole Franco Russo, che ha sostenuto che la definizione dei livelli di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

prestazione comunque erogabile, anche in presenza di una astensione collettiva dal lavoro, non deve essere rinviata al negoziato tra le parti, ma deve essere sancita in una norma legislativa.

A prima vista l'obiezione sembrerebbe avere un fondamento dirimente la questione, ed è per questo che la Commissione si è posta il problema se definire per legge i livelli di prestazione comunque erogabile, anche in presenza di un'astensione collettiva dal lavoro, o rinviare la definizione di tali livelli al negoziato tra le parti.

Attesa l'assoluta impossibilità di prendere in considerazione per legge la vasta area delle organizzazioni dei pubblici servizi, alla fine è stata scelta una strada intermedia. Tale soluzione ha, da un lato, definito con maggiore precisione l'area di intervento e in qualche misura indicato, nel comma 2 dell'articolo 1, il livello di prestazioni comunque erogabili per alcune materie di assoluta rilevanza. D'altro lato il provvedimento invece di istituire una commissione che regoli il conflitto sociale o le relazioni industriali, come previsto dal testo approvato dal Senato, dispone la costituzione di una commissione di alto livello, nominata dai due rami del Parlamento, avente il compito di verificare se l'entità delle prestazioni definite dal negoziato e che comunque entrino a far parte dei regolamenti aziendali sia tale da garantire la protezione dei diritti tutelati dalla legge.

L'intervento di tale organismo ha luogo non soltanto in occasione di un conflitto fra le parti (quando esse non siano cioè d'accordo sul livello delle prestazioni da garantire), ma anche nel caso in cui, pur esistendo concordia tra le parti, la commissione ritenga che l'entità delle prestazioni non sia adeguata.

Un ulteriore elemento di preoccupazione ha indotto la Commissione a procedere con grande cautela: la maggiore difficoltà da risolvere, onorevoli colleghi, non è infatti quella di affermare in via teorica che la legge deve regolare l'esercizio del diritto di sciopero, ma, poiché dalla forma di autotutela posta in essere dai lavoratori che caratterizza il conflitto sociale deriva

certamente un danno, vi è il problema di individuare e definire nel disegno di legge il discrimine tra diritto da proteggere e disagio da evitare. In molti casi le astensioni collettive dal lavoro concernenti il settore dei servizi pubblici non vulnerano diritti, ma procurano disagio.

Ebbene, onorevoli colleghi, ritengo che il punto di equilibrio individuato dal provvedimento in esame in modo da tutelare il diritto senza tuttavia giungere a tutelare il disagio (risultato quest'ultimo anticostituzionale) rappresenti un approdo di grande responsabilità e saggezza.

Signor Presidente, desidero formulare un'ultima osservazione sui giudizi difformi relativamente all'istituto della precettazione che ho sentito pronunciare in quest'aula e letto sulla stampa: secondo alcuni il provvedimento in esame lo rende inapplicabile; secondo altri lo rende assai più stringente rispetto alle norme vigenti. Ebbene, anche in questo caso, rispetto a posizioni così radicali, la strada prescelta dalla Commissione è probabilmente la più equilibrata.

L'obiettivo della legge è quello di non arrivare mai in prima istanza alla precettazione; essa tende a fare in modo che in presenza di astensioni collettive dal lavoro siano garantiti quei servizi necessari ad assicurare il rispetto dei diritti personali costituzionalmente protetti. Il ricorso alla precettazione è di carattere eccezionale e si configura in base ad una disciplina che, rispetto alle norme vigenti, rende l'istituto più stabile dal punto di vista costituzionale. Attualmente infatti esso si fonda esclusivamente sulle leggi di pubblica sicurezza per gli aspetti attinenti all'ordine pubblico e sulle leggi in materia sanitaria. Vanno peraltro segnalate difformità interpretative manifestate dalla magistratura rispetto all'operato dei prefetti in tema di precettazione.

Il disegno di legge in discussione definisce in primo luogo l'eccezionalità del ricorso alla precettazione, collegandone in secondo luogo l'applicazione ai casi in cui vengano gravemente vulnerati diritti personali. L'istituto corrisponde quindi a presupposti diversi rispetto a quelli attuali,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

basati esclusivamente su motivi di ordine pubblico. Voglio anche aggiungere che nessuno ha abrogato le norme concernenti il ricorso alla precettazione per ragioni di ordine pubblico, che rimangono in vigore. Questo istituto trova quindi un suo fondamento nel settore dei servizi, superando molte delle osservazioni sollevate dall'Alta Corte circa il ricorso alla precettazione in base alle norme di pubblica sicurezza.

Signor Presidente, ritengo che alcuni colleghi — me lo consentano, anche se fanno parte della maggioranza — stiano commettendo un errore. Ho l'impressione che non ci comportiamo in modo corretto e responsabile se tentiamo di accreditare presso l'opinione pubblica l'ipotesi che il Parlamento stia approvando una legge che vieta l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici. Ciò non può avvenire, perché in tal modo si violerebbe il dettato della Carta costituzionale, in particolare l'articolo 40.

Quello che il Parlamento può fare è regolamentare l'esercizio del diritto. Questo tentativo coglie non solo lo spirito, ma anche la sostanza del dettato costituzionale, e pone sullo stesso piano diritti tutelati dalla Costituzione.

La legge che regola il diritto di sciopero è complessa ed articolata. Anche se prevediamo meccanismi di sperimentazione, sappiamo benissimo che non saranno tanto le decisioni astratte, di carattere ideologico o culturale, bensì l'esperienza a suggerirci le modifiche da apportare eventualmente al testo attualmente all'attenzione della Camera.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ringrazia il relatore, onorevole Borruso, per il lavoro svolto in aula e in Commis-

sione, teso a raccordare le proposte compatibili dei gruppi parlamentari. È stato così possibile giungere ad un testo unificato che nelle sue linee essenziali ha incontrato il consenso di una larga maggioranza di gruppi parlamentari.

Quanto al merito, il Governo ritiene di potersi richiamare alla relazione svolta dall'onorevole Borruso.

Il testo oggi all'esame di questo ramo del Parlamento è frutto di una lunga gestazione, prima al Senato e poi in comitato ristretto alla Camera. Per il riesame da parte di questo ramo del Parlamento è stato necessario un periodo assai più lungo del solito: sono infatti trascorsi ben ventuno mesi tra la trasmissione del testo da parte del Senato e la votazione finale, prevista per la giornata di oggi. Ciò è dovuto alla complessità della materia ed in particolare all'esigenza di approvare norme per la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che non travalichino lo spirito della Costituzione, come ha messo in evidenza anche l'onorevole Borruso.

L'esperienza di oltre quarant'anni di esercizio del diritto di sciopero ha evidenziato la necessità di fissare per legge dei limiti quando siano coinvolti interessi pubblici preminenti. Ciò è in linea con le sentenze della Corte Costituzionale intervenute in questi ultimi anni.

Il testo oggi all'esame di questo ramo del Parlamento ritorna in aula dopo un riesame da parte della Commissione di merito. Alcune proposte formulate dal presidente della Commissione lavoro, onorevole Mancini, sono state tradotte in emendamenti e sono condivise dalla grande maggioranza dei gruppi parlamentari presenti in Commissione. Esse sono il frutto della mediazione tra posizioni contrapposte e della realistica presa d'atto degli sviluppi dei rapporti interni al mondo del lavoro e della giurisprudenza costituzionale. Sono proposte che permettono un riavvicinamento delle posizioni per quei gruppi che avevano manifestato dissenso rispetto alla sostanza del testo, in particolare sulla cosiddetta clausola di chiusura, relativa alla pronuncia adottata dalla com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

missione di garanzia prevista dall'articolo 13.

Le proposte riguardano anche altre correzioni. Il termine di preavviso di cui al comma 2 dell'articolo 5 passa da 8 a 10 giorni. Si introduce l'obbligo per le amministrazioni di imprese erogatrici di servizi di trasporto di comunicare all'utente, contestualmente alla pubblicazione degli orari di servizio ordinario, l'elenco dei servizi comunque garantiti in caso di sciopero, con relativi nuovi orari. Vi è la possibilità per la commissione di garanzia di avvalersi di esperti distintisi nella tutela degli utenti. Si introducono nell'elenco dei servizi pubblici essenziali anche quelli bancari inerenti all'erogazione delle retribuzioni dei cittadini.

Il Governo ritiene che il testo di legge oggi all'approvazione di questo ramo del Parlamento sia sufficientemente equilibrato per quanto riguarda il mantenimento delle garanzie del diritto allo sciopero, provvedendo nel contempo alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Il Governo respinge quindi ogni affermazione in senso contrario, e nega che il provvedimento sia da considerarsi un attentato al diritto di sciopero.

L'approvazione di queste norme non costituirà certamente la panacea per la soluzione di tutti i problemi legati al funzionamento dei pubblici servizi, le cui carenze sono spesso la maggior causa dei disagi dei cittadini. L'applicazione della legge tuttavia mostrerà in concreto se riusciremo a superare talune difficoltà.

Vorrei comunque richiamare l'attenzione dell'Assemblea sui compiti della commissione di garanzia di cui all'articolo 13, che sono di carattere essenzialmente procedurale, nel quadro di poteri di tipo ordinatorio. In base al principio costituzionale della ripartizione dei poteri, infatti, l'intervento nel merito della vertenza ed i tentativi di componimento della stessa rientrano nei compiti di amministrazione attiva (quindi del potere esecutivo, e non già del potere legislativo o degli organi che ne sono emanazione).

Quello al nostro esame è dunque un

provvedimento che il Governo, senza trionfalismi, ritiene equilibrato ed auspica che possa ottenere l'approvazione della maggioranza anche di questo ramo del Parlamento.

Modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi venerdì mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su alcune modifiche al calendario dei lavori comunicato in Assemblea nella seduta del 18 aprile 1990. Pertanto, sulla base degli orientamenti prevalenti e di sopravvenuti impegni del Governo, ho disposto, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 24 del regolamento, la seguente modifica al suddetto calendario, a partire dalla seduta pomeridiana del 16 maggio.

Mercoledì 16 maggio, ore 15:

Discussione sulle linee generali dei progetti di legge concernenti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (61 ed abbinati).

Giovedì 17 maggio (antimeridiana):

Inizio dell'esame degli articoli dei progetti di legge concernenti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (61 ed abbinati).

Giovedì 17 maggio, ore 15,30:

Interpellanze ed interrogazioni sulla situazione dell'ordine pubblico.

Venerdì 18 maggio (antimeridiana):

Seguito dell'esame degli articoli e votazione finale dei progetti di legge concernenti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (61 ed abbinati).

Su questa comunicazione, ai sensi delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

suddette disposizioni regolamentari, potranno intervenire i deputati che lo richiedano, per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

LAURA CIMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Presidente, la sua comunicazione mi sorprende, perché io ho partecipato sino alla fine alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo e ricordo che in quella sede era stato proposto un calendario (sul quale pure ero in dissenso) che prevedeva l'inizio della discussione dei progetti di legge sull'attività venatoria per giovedì mattina. Ora invece sento che lei ha proposto delle modifiche, in base alle quali l'inizio di tale discussione è previsto per mercoledì pomeriggio.

Io sono stata raggiunta telefonicamente a casa mia, il giorno successivo alla riunione della Conferenza, se non erro, da un funzionario della Camera che mi chiedeva se fossi d'accordo su quest'ultima modifica. Ovviamente gli ho risposto di no: già non ero d'accordo sul calendario, e tanto meno potevo esserlo sulla modifica ulteriore.

Signor Presidente, non ho capito se le recenti modifiche regolamentari ammettano spazi di discrezionalità di questo genere, perché a questo punto mi chiedo a cosa servano allora le riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo se poi basta una consultazione telefonica per modificare — non all'unanimità, perché io ho espresso il mio dissenso, ma a maggioranza — il calendario precedentemente discusso in quella sede. Non credo che l'interpretazione del regolamento possa essere così estensiva.

Per quanto riguarda poi le modifiche al calendario che avevamo votato nella Conferenza dei presidenti di gruppo, il gruppo verde si era dichiarato contrario. È infatti assurdo voler inserire nel calendario a tutti i costi il progetto di legge sull'attività venatoria, che a detta di tutti non ha alcuna possibilità di sostituire il referen-

dum, sia per il suo contenuto (all'interno dello stesso Governo esistono dei contrasti: il ministro Ruffolo ed anche il vicepresidente del Consiglio Martelli sono stati molto chiari nel dare un giudizio negativo in merito), sia perché il tempo disponibile non è sufficiente per la sua approvazione.

La fretta di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea questo progetto di legge — rinviando la discussione di provvedimenti importanti, come quello, già all'ordine del giorno, concernente la riforma della scuola elementare — non è a nostro avviso giustificata da alcun motivo, se non da uno molto preoccupante, che nessun parlamentare di maggioranza o di opposizione dovrebbe condividere: quello cioè di indurre gli elettori all'astensionismo nella consultazione referendaria. Se infatti alcune forze politiche sosterranno che il progetto di legge in materia è già ad un buon punto di discussione, si inviteranno i cittadini a non andare a votare.

Questa è un'iniziativa che riteniamo gravissima. Per questo senso abbiamo votato contro il calendario ed in questa sede vogliamo ribadire, affinché rimanga agli atti, il nostro dissenso.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, immagino che nella formulazione delle modifiche del calendario ella si sia richiamata al comma 2-bis dell'articolo 25 del nuovo regolamento, che rinvia — così almeno io lo interpreto — ai commi precedenti.

Il terzo comma dell'articolo 24, però, stabilisce che quando il Presidente predisponesse il calendario tiene conto anche delle proposte prevalenti, nonché di quelle di minoranza, in rapporto alla consistenza dei gruppi. Immagino che nella formulazione del calendario lei abbia ben considerato che molte parti politiche hanno manifestato la propria opposizione nei confronti di una discussione affrettata del provvedimento sulla caccia.

Mi consenta inoltre di dirle che questa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

proposta di calendario — che dà spazio ad un intervento del Parlamento dettato dalla fretta e dal solo scopo di impedire la scadenza referendaria, per di più in una situazione che registra un ampio dissenso tra le forze della maggioranza e nei vari gruppi politici — mi sembra abbastanza avventurosa.

Non voglio aprire una polemica sul fatto che il Parlamento possa o debba intervenire, in occasione di scadenze referendarie, mediante una sua iniziativa. Io ritengo che debba farlo, ma anche che debba agire con spirito di equità e non per togliere ai cittadini il diritto di pronunciarsi sui quesiti referendari. Ciò vale a maggior ragione nel momento in cui intorno a questi ultimi si registra un aspro scontro in Parlamento e nel paese: proprio per tale motivo, tra l'altro, è bene ricorrere al referendum.

Sono queste le ragioni per le quali, a nome dei verdi arcobaleno, non posso che dissentire dalla sua proposta. Il regolamento ormai ci consente solo di lasciare agli atti il nostro dissenso. La invito comunque a riflettere ulteriormente in merito al fatto che il Presidente della Camera deve svolgere una funzione di garanzia verso tutti i gruppi. Conoscendo la sua sensibilità, Presidente, ritengo che tale funzione debba in questo caso operare anche nei confronti dell'opinione pubblica, dal momento che i cittadini sarebbero chiamati a votare il 3 giugno.

PATRIZIA ARNABOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIZIA ARNABOLDI. Intervengo perché i colleghi siano informati e perché resti agli atti il dissenso del mio gruppo rispetto al calendario nel suo complesso, più che nei confronti della modifica relativa alla presenza del ministro Gava, dovuta a vari impegni. Non credo sia questo l'aspetto rilevante del problema: i capi-gruppo sono stati consultati ed il meccanismo del premio di maggioranza è stato tradotto in pratica.

Credo che la profonda gravità della modifica del calendario in esame sia legata alla fretta ed al panico che attraversano tutti i gruppi sulla questione della caccia. Il nostro era fin dall'inizio del parere che il provvedimento dovesse essere esaminato dall'Assemblea, e non dalla Commissione in sede legislativa. Si è registrata in proposito una gran fretta, addirittura una precipitazione (tardiva, devo dire), che si è tradotta in una pressante richiesta affinché il provvedimento fosse inserito non già nel programma dei lavori, ma addirittura nel calendario già stabilito per questa settimana.

Ciò ha comportato, in un primo luogo, il rinvio dell'esame di un provvedimento che sicuramente coinvolge milioni di cittadini, vale a dire la riforma della scuola elementare. Sappiamo benissimo — bisogna essere realistici — che sia il provvedimento relativo alla disciplina del diritto di sciopero, sia quello concernente la caccia prenderanno molto tempo ai lavori dell'Assemblea, con il rischio di rinviare di molto l'esame della riforma della scuola elementare: è quasi certo che in tal modo, al di là dei giudizi specifici dei singoli gruppi o deputati in merito al contenuto del provvedimento, non sarà possibile applicare la riforma neanche nel prossimo anno. Noi crediamo che si tratti di un fatto estremamente grave.

Vi è poi una questione non di metodo, ma di merito. Oggi è il 15 maggio e i referendum si debbono svolgere il 3 giugno. Non è possibile discutere in questa settimana il provvedimento sulla caccia, in una situazione assolutamente anomala e di grande confusione.

Ciò potrebbe far sorgere due sospetti: in primo luogo che, nella grande confusione, si tenda a favorire l'astensionismo. Si tratta di un fatto estremamente grave, in quanto si configura quale attacco alla nostra democrazia e in particolare allo strumento referendario.

In secondo luogo sembra quasi che per varare velocemente le leggi occorra minacciare lo svolgimento di un referendum, che è invece uno strumento di democrazia, che serve a ispirare, a dare un orienta-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

mento ai legislatori sul modo di predisporre le leggi.

Crediamo pertanto che quanto indicato sia un fatto di inaudita gravità, del quale le singole parti politiche dovranno assumersi la responsabilità.

Per tali motivi, a nome del gruppo al quale appartengo, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo ho votato contro la modifica del calendario che ci è stata comunicata.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, lei ha dato correttamente conto del fatto che la modifica del calendario annunciata non è stata approvata all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

Io ero tra coloro che non hanno concordato con tale modifica, e desidero chiarirne le ragioni. Ciò non è dipeso dal merito del provvedimento sulla caccia, riguardo al quale probabilmente manifesteremo il nostro assenso. Ricordo che abbiamo già presentato una proposta di legge in materia, della quale è primo firmatario l'onorevole Berselli. Il nostro atteggiamento deriva dal fatto che abbiamo valutato politicamente la manovra compiuta, che ha visto un gruppo parlamentare, segnatamente quello comunista, cambiare la propria posizione. Questo gruppo, infatti, in un primo momento aveva espresso la propria contrarietà all'esame in Assemblea del provvedimento del quale ci occupiamo. Aveva quindi dato l'impressione di voler tentare di evitare il referendum attraverso l'approvazione di una legge evidentemente valida nei contenuti, alla luce del fine che ci si proponeva di perseguire, quello cioè di regolamentare il problema della caccia in maniera diversa, nuova, nel rispetto anche delle direttive comunitarie.

Viceversa il gruppo comunista, evidentemente per ragioni politiche, ha ritenuto di cambiare il proprio orientamento, de-

terminando, insieme alla sinistra indipendente, il trasferimento in Assemblea del provvedimento.

Nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo è emerso però con chiarezza, anche sulla base dei calcoli effettuati dalla Presidenza, che sarà molto difficile, se non impossibile, che la Camera vari la proposta di legge in questione; per non parlare poi del Senato. Il motivo del trasferimento in Assemblea è quello di dare l'impressione che si voglia discutere e disciplinare la questione, modificando il provvedimento, mentre in realtà il referendum seguirà invece il suo corso naturale. Ma sarebbe allora meglio riconoscerlo in maniera aperta.

Se non vado errato già nella Conferenza alcuni presidenti di gruppo hanno preannunciato la presentazione di migliaia di emendamenti; ed è tutto da vedere come possa essere approvata rapidamente una proposta di legge con migliaia di emendamenti che, pur con il contingentamento dei tempi, determineranno un impegno di giorni e giorni.

Ho quindi l'impressione che l'effetto scenico del dibattito nasconda una manovra di carattere politico che non risolve il problema.

Probabilmente tra qualche giorno, nonostante il contingentamento dei tempi, dovremo riconoscere che la Camera non riesce a provvedere in tempo utile per evitare l'effettuazione del referendum.

Desidero che il mio punto di vista risulti agli atti non solo della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, ma anche dell'Assemblea.

LAURA BALBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA BALBO. Signor Presidente, vorrei esprimere la nostra contrarietà e lo sconcerto che avvertiamo dinanzi alla sua proposta.

Oltre alle ragioni politiche concernenti la scadenza referendaria, ricordate dai colleghi che mi hanno preceduto, la nostra particolare preoccupazione deriva dall'ap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

plicazione delle nuove norme regolamentari. Esse sono state dettate da esigenze di funzionalità, che tuttavia mi sembrano assolutamente disattese: il calendario dei lavori dell'Assemblea, non appena stabilito, è stato infatti immediatamente modificato. È così mutato il rapporto tra l'attività dell'aula e quella delle Commissioni, e l'ordine dei lavori dell'Assemblea appare ben diverso da quello che conoscevamo fino a questa mattina.

Un altro tema estremamente importante riguarda la necessità di garantire i criteri sulla base dei quali stabilire l'agenda politica. A tale proposito, desidero soffermarmi su un provvedimento che mi sta molto a cuore, il cui iter abbiamo cercato in molte occasioni di accelerare. Mi riferisco alla proposta di legge concernente il diritto di sciopero, oggi al nostro esame.

Vi è grande attesa per l'esito di questo provvedimento; tra l'altro, ci è stato appena ricordato che sono trascorsi ventuno mesi da quando esso è stato trasmesso dal Senato. Già allora la sua approvazione era ritenuta estremamente urgente; ora è piuttosto probabile un ulteriore, lungo rinvio. Non possiamo infatti immaginare che il pochissimo tempo che sarà dedicato alla sua discussione potrà consentirci di pervenire ad alcuna conclusione.

Per questi motivi, abbiamo la sensazione che il nostro lavoro risulterà ancora sfilacciato, per così dire, sia per ragioni politiche sia per decisioni assunte in altre sedi. Temiamo cioè che in tal modo l'organizzazione dei nostri lavori non risulti sorretta dal necessario consenso, consenso che invece dovrebbe registrarsi almeno sul piano dell'organizzazione dell'attività parlamentare.

Tutto ciò determina in noi profondo rammarico: per questo non siamo d'accordo con il calendario da lei proposto, signor Presidente.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, non siamo d'accordo con l'inseri-

mento nel calendario del provvedimento sulla caccia né, tanto meno, sull'opportunità di anticiparne l'esame. Il motivo è molto semplice: riteniamo molto grave che non si sia adeguatamente considerata l'esigenza fondamentale di tutelare i cittadini nel momento in cui, dopo l'indizione del referendum, si accingono a pronunciarsi sui quesiti referendari.

Signor Presidente, è già stato avviato l'iter (e si tratta pur sempre di un iter legislativo) dei referendum: la campagna elettorale dovrebbe pertanto potersi svolgere a bocce ferme, come suol dirsi. Ai cittadini dovrebbe cioè essere consentito di discutere su un quesito che si suppone rimarrà immutato.

In tale occasione, difficilmente l'attività della Camera potrà produrre un utile risultato: sono a tutti evidenti le contrapposizioni politiche esistenti sulla materia che è stata opportunamente rimessa alle valutazioni del corpo elettorale: quest'ultimo è chiamato a decidere se dovrà ancora prevalere l'interesse particolare di una corporazione (quella dei cacciatori) sull'interesse generale alla protezione del patrimonio faunistico, oppure se tale rapporto dovrà essere invertito. Solo sulla base della pronuncia del corpo elettorale il legislatore potrà in seguito legiferare: non possiamo ritenere — non vi sono le condizioni politiche — di poter approvare in questo momento un provvedimento su una materia così delicata.

Inoltre, rischiamo di non consentire ai cittadini di comprendere l'oggetto del voto che essi si apprestano ad esprimere, visto che già si ipotizza di modificare il quesito referendario da sottoporre al loro giudizio. Infatti, se anche la Camera riuscisse ad approvare un provvedimento, non è affatto certo che il referendum non si terrà: potrebbe ugualmente essere celebrato con riferimento al nuovo testo, qualora la Corte di cassazione non lo ritenesse sufficiente a vanificare il ricorso al corpo elettorale.

Tutto questo — ripeto — aumenta solo la confusione, ostacola la possibilità per i cittadini di comprendere l'oggetto del referendum e, di fatto, porta acqua solo a chi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

vuole sollevare un grande polverone e cercare di impedire ai cittadini di andare a votare il 3 giugno. Devo tra l'altro evidenziare che si è in ritardo per quanto riguarda la consegna dei certificati elettorali. Inoltre la Commissione di vigilanza ha cominciato con dieci giorni di ritardo le trasmissioni televisive sul referendum, laddove la campagna elettorale dovrebbe durare 30 giorni.

Siamo quindi di fronte ad un quadro generale a nostro avviso molto grave, signor Presidente. È per questo che noi ci opponiamo fermamente: non perché siamo contrari in linea generale al fatto che si addivenga ad una disciplina dell'attività venatoria, ma perché riteniamo che nei modi e nei termini in cui la si vuole attuare essa rappresenti una lesione gravissima del diritto costituzionale al referendum, del diritto di informazione dei cittadini e della possibilità per i cittadini medesimi di formarsi una opinione sui quesiti referendari «a bocce ferme», come sempre dovrebbe essere in campagna elettorale.

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO QUERCINI. Signor Presidente, il gruppo comunista concorda con le modifiche al calendario che lei ha letto. A nostro avviso non si è in presenza di un'accelerazione artificiosa e forzata dell'iter parlamentare della legge sull'attività venatoria. Al contrario, ci troviamo di fronte all'esigenza di rimuovere un blocco, esso sì artificioso e forzato, del lavoro legislativo su testi presentati da vario tempo (quello del gruppo comunista in tema di riforma dell'attività venatoria è stato presentato da un anno), il cui esame nella Commissione di merito si protrae ormai da oltre tre mesi.

Il gruppo comunista non ha potuto finora discutere con gli altri gruppi, in modo trasparente, le proprie proposte emendative che ovviamente sono a nostro avviso migliorative del testo all'esame della Commissione.

Naturalmente, l'attivazione della procedura referendaria, della quale noi siamo stati, insieme ad altri, promotori, non blocca l'attività legislativa. Il referendum non è un obiettivo di per sé. L'obiettivo è (almeno questo era l'obiettivo dei comunisti nel promuovere il referendum) una buona legge di segno ambientalista di riforma dell'attività venatoria.

Noi abbiamo lavorato fino ad ora in Commissione su tale base. Riteniamo (e per questo concordiamo con il calendario proposto) che sia utile, giusto e democraticamente corretto che, nel momento in cui il popolo italiano sarà chiamato ad esprimersi con un voto nel referendum del 3 giugno, gli elettori siano messi in grado di conoscere anche il lavoro intenso ed impegnato che la Camera ha svolto negli ultimi tre mesi per quanto riguarda il problema della riforma dell'attività venatoria. Crediamo quindi sia utile che ogni gruppo, attraverso questo dibattito ed il lavoro che svolgeremo in Assemblea nei prossimi giorni, espliciti le proprie posizioni in modo che i cittadini al momento del voto sappiano come stanno le cose, conoscano cioè (ove un testo venisse approvato da questo ramo del Parlamento) la volontà della Camera o comunque le posizioni di ciascun gruppo e le responsabilità che conseguentemente ogni parte politica si assume davanti all'opinione pubblica. Il dibattito che si svolgerà in aula offrirà quindi ulteriori dati ed elementi di conoscenza agli elettori italiani chiamati ad esprimere il proprio voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, vorrei svolgere alcune considerazioni, rispondendo in primo luogo ai rilievi dell'onorevole Cima.

Io non ho comunicato all'Assemblea una modifica del calendario diversa da quella sulla quale si è manifestato il consenso di una maggioranza molto ampia dei capigruppo, alle ore 14,15 (ricordo infatti molto bene anche l'ora) dello scorso venerdì. Non comprendo dunque il motivo in base al quale lei, onorevole Cima, possa rimproverare il Presidente di aver spostato da mercoledì pomeriggio a giovedì pome-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

riggio l'esame delle interpellanze e delle interrogazioni relative all'ordine pubblico. Vorrei precisare che lo spostamento da mercoledì a giovedì è stato richiesto dal ministro dell'interno che mercoledì sarà assente da Roma e non potrebbe quindi rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate sulla situazione dell'ordine pubblico.

A parte questo, però, tutto il resto è rimasto così come era stato deciso nella Conferenza dei presidenti di gruppo. Infatti si è anticipata da giovedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio la discussione sulle linee generali della legge sulla caccia, restando confermate per giovedì pomeriggio le interpellanze e le interrogazioni sulla situazione dell'ordine pubblico; giovedì mattina e venerdì mattina si svolgerà poi l'esame degli articoli dei progetti di legge concernenti la caccia.

Vorrei anche dedicare qualche altra parola all'onorevole Balbo, che ha sostenuto che il rinvio dell'esame del provvedimento sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali potrebbe provocare una frammentazione del dibattito. Vorrei ricordare, onorevole Balbo — e se lei esamina il calendario, lo vedrà in modo molto preciso — che le giornate dedicate all'esame della legge sullo sciopero nei servizi pubblici non sono state toccate. Tale esame era infatti previsto per martedì e mercoledì mattina e rimane confermato che si svolgerà nella giornata di martedì e mercoledì mattina. Sono stati fatti degli interventi sulla seduta di giovedì e sono stati esclusi dei provvedimenti — onorevole Arnaboldi, lei sa come la penso in proposito — di grande importanza, come la riforma della scuola elementare che, per altro, si cercherà di prevedere per il prossimo calendario.

Non vedo dunque gli arbitri che sarebbero stati commessi dal Presidente. D'altra parte, devo dire che la maggioranza di coloro che erano d'accordo su queste modifiche del calendario era talmente ampia da far cadere le obiezioni sollevate dai colleghi.

Le suddette modifiche del calendario saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli dei progetti di legge, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona: la sanità, l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale: i servizi di erogazione di assegni e di indennità in funzione di sostentamento;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

1. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione è assicurato anche dal funzionamento di servizi pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, servizi che sono considerati essenziali ai fini della presente legge.

1. 23.

Cima, Procacci, Scalia, Donati, Andreis, Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Bassi Montanari, Ceruti.

Al comma 1, sostituire le parole: servizi pubblici essenziali, indipendentemente

dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione *con le seguenti:* servizi pubblici essenziali, per l'erogazione dei quali i relativi pubblici poteri sono responsabili e tenuti a garantirla indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa erogatrice e del rapporto di lavoro.

1. 2.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 1, sostituire le parole da: il godimento, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli.

1. 3.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla vita, *fino alla fine del comma.*

1. 4.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla salute, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* all'incolumità e alla sicurezza della persona e dell'incolumità e alla sicurezza pubblica.

1. 5.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla salute, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* all'incolumità e alla sicurezza della persona.

1. 6.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Al comma 1, dopo le parole: alla libertà ed alla sicurezza, aggiungere la seguente: personale.

1. 36.

Ferrara, Ghezzi, Pallanti.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione.

1. 7.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole da: per assicurare l'effettività, fino alla fine del comma.

1. 8.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole: in particolare.

* 1. 9.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole: in particolare.

* 1. 24.

Cima, Procacci, Scalia, Donati, Andreis, Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Bassi Montanari, Ceruti.

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole: in particolare.

* 1. 37.

Ghezzi, Rebecchi, Pallanti, Ferrara.

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole: in particolare.

* 1. 46.

Valensise, Colucci Gaetano.

Al comma 2, all'alinea sostituire le parole da: e limitatamente all'insieme fino alla fine del comma con le seguenti:

a) i servizi sanitari, limitatamente alle strutture di pronto soccorso, e a quelle che garantiscono gli interventi di emergenza o quelli necessari per garantire gli effetti di una terapia sanitaria;

b) i servizi relativi all'igiene pubblica, limitatamente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e quelli di spedizione e sdoganamento di merci la cui deperibilità sia fonte di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

c) i servizi di protezione civile, in presenza di calamità naturali, e in funzione di presidio;

d) i servizi che assicurano l'erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento, per la cifra che corrisponde alla pensione sociale oppure per la cifra che corrisponde alla quota di retribuzione interamente coperta dal calcolo della contingenza;

e) i servizi che garantiscono le informazioni radiotelefoniche in relazione al funzionamento del servizio di protezione civile, nei limiti sopraindicati;

f) i trasporti pubblici, che non abbiano alternative diffuse per l'esercizio del diritto di circolazione delle persone, limitatamente a collegamenti con le isole ed ai collegamenti normalmente utilizzati dai lavoratori per recarsi al luogo di lavoro;

g) l'amministrazione della giustizia, in relazione a provvedimenti e attività che incidono sulla libertà personale.

1. 10.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Al comma 2, all'alinea sostituire le parole da: e limitatamente all'insieme fino a: ai sensi dell'articolo 2 con le seguenti: nella misura in cui erogano prestazioni indispensabili ad evitare un grave pregiudizio a tale contenuto essenziale.

1. 25.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 11.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per quanto concerne la tutela della libertà personale, l'amministrazione della giustizia, in relazione a provvedimenti e attività che incidono sulla libertà personale.

1. 12.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della sicurezza della persona aggiungere le seguenti: dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Conseguentemente, alla stessa lettera aggiungere, in fine, le parole: i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali.

1. 38.

Balbo, Bassanini, Cederna, Tiezzi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la sanità; con le seguenti: i servizi sanitari, limitatamente alle strutture di pronto soccorso e a quelle che garantiscono gli interventi di emergenza o quelli necessari per

garantire gli effetti di una terapia sanitaria.

1. 13.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: la sanità aggiungere le seguenti:; quando il trattamento sanitario risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia.

1. 39.

Ferrara, Ghezzi, Pellegatti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: l'igiene pubblica fino a: merci deperibili, con le seguenti: i servizi relativi all'igiene pubblica, limitatamente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quelli di spedizione e sdoganamento di merci la cui deperibilità sia fonte di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

1. 14.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: l'igiene pubblica aggiungere le seguenti:; quando le prestazioni di lavoro del servizio pubblico risultino indispensabili a garantire la pubblica igiene.

1.40.

Ferrara, Ghezzi, Barbera, Palanti.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: la protezione civile; con le seguenti: i servizi di protezione civile, in presenza di calamità naturali e in funzione di presidio.

1. 15.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con particolare riferimento con le seguenti: in esclusivo riferimento.

1. 26.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 16.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: urbani ed extraurbani fino alla fine della lettera con le seguenti: che non abbiano alternative diffuse per l'esercizio del diritto di circolazione delle persone, limitatamente ai collegamenti con le isole ed ai collegamenti normalmente usati dai lavoratori per recarsi al luogo di lavoro.

1. 17.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: aerei, aeroportuali e quelli marittimi fino alla fine della lettera con le seguenti: e quelli aerei ed aeroportuali limitatamente ai collegamenti internazionali e con le isole, e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole.

1. 27.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: qualora non siano disponibili servizi o mezzi di trasporto pubblici o privati alternativi o altre vie di comunicazione.

1. 28.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando non vi siano alternative diffuse per l'esercizio del diritto.

1. 41.

Ferrara, Ghezzi, Pallanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 18.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario.

1. 47.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale: i servizi che assicurano l'erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento, per la cifra che corrisponde alla pensione sociale oppure per la cifra che corrisponde alla quota di retribuzione interamente coperta dal calcolo della contingenza.

1. 19.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1. 20.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: istruzione pubblica aggiungere le seguenti: e legalmente riconosciuta di ogni ordine e grado.

1. 42.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Migliasso, Sanfilippo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con particolare riferimento all'esigenza di assicurare aggiungere le seguenti: la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché.

1. 43.

Balbo, Bassanini, Bertone, Diaz.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: degli scrutini finali e.

* 1. 29.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: degli scrutini finali e.

* 1. 30.

Cima, Procacci, Scalia, Donati, Andrei, Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Bassi Montanari, Ceruti.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: degli scrutini finali e.

* 1. 44.

Ghezzi, Pallanti, Rebecchi, Migliasso, Lucenti, Sanfilippo.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

** 1. 21.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

** 1. 31.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) per quanto concerne la libertà di comunicazione: l'informazione radiotelevisiva pubblica solo nel caso di una grave emergenza nazionale o internazionale.

1. 32.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: libertà di comunicazione aggiungere le seguenti: e di informazione, nei limiti e nelle forme che le rendano improrogabili.

1. 45.

Ghezzi, Ferrara, Pallanti.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: le poste fino alla fine della lettera con le seguenti: i servizi che garantiscono le informazioni radiotelevisive in relazione al funzionamento del servizio di protezione civile, in presenza di calamità naturali e in funzione di presidio.

1. 22

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle prestazioni necessarie alla trasmissione di notizie, pur se rese con modalità ridotte.

1. 33.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

3. Oltre a quelli indicati nel comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può dichiarare essenziali ai fini della presente legge altri servizi pubblici che risultino necessari a garantire il godimento dei beni costituzionalmente tutelati di cui al comma 1.

1. 34.

Del Pennino, Santoro.

È stato, altresì, presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, in quanto servizi comunque garantiti, le amministrazioni o le società erogatrici sono tenute a predisporre servizi alternativi capaci di garantire i livelli indispensabili di fornitura del servizio, da mettere in essere nei casi di sciopero degli addetti.

2. L'inadempienza o la violazione della disposizione di cui al comma precedente è condizione sufficiente per la rescissione in danno di contratti o convenzioni e per la rimozione dei dirigenti della pubblica amministrazione.

1. 01.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. L'intervento che intendo svolgere, sia pure brevemente, sull'articolo 1 non può prescindere, pur essendo tutto orientato ad una valutazione di merito dei contenuti, da una premessa

procedurale. Mi pare infatti che una regola fondamentale della discussione sia che essa è giusta in quanto giustamente applicate sono le regole.

Ebbene, pur non ritornando sull'argomento prima affrontato in sede di richiamo al regolamento, devo però lamentare che in questa discussione, nonostante tutte le ricerche di compatibilità tra l'interpretazione deviante del regolamento resa dalla Giunta ed il testo dell'articolo 86 del regolamento stesso, mi pare che manchi una parte importante per il dibattito: gli emendamenti che sono stati presentati nella giornata precedente all'inizio del dibattito stesso, come recita il regolamento, e cioè nell'intera giornata di ieri.

La questione che riguarda l'articolo 1 ci pare poi definibile in quattro punti che voglio enunciare. Il primo concerne il tema fondamentale di questa legge, la quale si inserisce in una prospettiva di bilanciamento tra diritti costituzionali.

Il quesito che pone subito questo primo articolo è se ci si trovi dinanzi ad un bilanciamento, cioè ad una reciproca delimitazione per la salvezza di entrambi i principi, oppure se vi sia, piuttosto, una sia pur parziale soppressione di un principio (quello del diritto di sciopero) rispetto ad altri, che forse ad un'analisi critica risultano poi non così garantiti e rigidamente osservati, come sembrerebbe di capire dalle affermazioni di volontà dei proponenti.

La seconda questione concerne la certezza del diritto in una norma che di fatto viene ad essere descritta come norma non di merito ma soltanto di regole e procedure. In altre parole, ci si deve chiedere se sia possibile che con riferimento ad aspetti formali del procedimento della formazione della volontà, che per altro non ha come riferimento un criterio sostanziale operabile, sia possibile creare dei limiti di comportamento che un giudice, in caso di conflitto, ma prima ancora un operatore sociale, un sindacalista o un lavoratore, possa interpretare come la regola dello sciopero, nell'ambito di un diritto garantito.

Il terzo punto che ci pare sia rilevante è se l'indicazione degli ambiti di operatività

della salvaguardia di diritti costituzionali collidenti con quello di sciopero sia sufficientemente precisata, oppure se ci si trovi dinanzi ad un «caso elastico» in cui si deve procedere per esemplificazioni e non per elencazioni tassative.

Vi è infine una serie di rilievi di dettaglio di natura grammaticale e sintattica, che ci pare questione non di secondaria importanza.

Vorrei iniziare questo mio intervento con un'osservazione che ritengo d'obbligo. La grande aspettativa suscitata anche ad arte, puntando sulla confezione delle notizie piuttosto che sulla loro qualità, e che si è accumulata con tensioni, anche in sede di esame di questo testo, certamente non troverà una risposta pari alle attese. Perché se è vero che questo testo non riuscirà a dirimere il conflitto sociale, non otterrà orizzonti di «raffreddamento» del contrasto, è altrettanto vero che certamente questa norma, per rigida ed inflessibile che possa essere, non risponderà a quella che è la reale attesa del cittadino: una maggiore efficienza e funzionalità dei servizi, in particolare di quelli pubblici.

Noi crediamo che ci si trovi dinanzi ad una zona di frontiera del diritto e della politica, che ben in altro modo dovrà essere affrontata. Dovrà esserlo, infatti, attraverso un serio ripensamento ed una seria rielaborazione sul principio della rappresentanza della categoria dei lavoratori, sulla capacità contrattuale di interi comparti della pubblica amministrazione, sulla salvezza di un principio democratico di espressione che soltanto lo sciopero assicura, a condizione che esso sia non inibito, non impoverito e non subalterno.

Lo sciopero è stato ed è oggi — lo hanno affermato i costituenti e lo sancisce la Costituzione — un potente mezzo non solo di riequilibrio sociale, non soltanto di resa di un conto pubblico ad un'amministrazione che molte volte perde di vista il pubblico interesse, ma anche sovente un vero e proprio referendum delle opinioni politiche della gente addetta alle attività lavorative.

Questo tipo di disciplina, così strana, contorta, illeggibile e — ritengo — così

impraticabile, forse non offre soluzioni accettabili a quello che è solo un problema di visibilità, molte volte, di un fenomeno di disagio che ha ben altre origini che non la presenza dello sciopero nei servizi pubblici. Forse altre regole che avessero puntato all'autodisciplina avrebbero potuto risolvere in maniera soddisfacente questo grosso conflitto tra bisogno di efficienza e funzionalità e diritto al lavoro.

Io credo che nelle proposte in discussione e nel dibattito che intorno ad esse si è svolto vi sia una buona dose di ideologia: ad esempio sui diritti costituzionali. Mi spiego: la moralità — per così dire — legislativa di queste proposte ed in particolare dell'articolo 1 risiede tutta nell'affermazione che molti sarebbero i diritti che la Costituzione assegna al cittadino e l'affermazione di tali diritti non potrebbe essere posta in condizioni di difficoltà dall'esercizio del diritto di sciopero. In questo senso si fa riferimento, ad esempio, al diritto di libertà di comunicazione, al diritto di libertà di circolazione.

Io però credo che il richiamo a questi diritti ed in particolare agli articoli 15 e 16 della Costituzione sia improprio. Per quale ragione? Le norme comprese nell'intero titolo I, relativo ai rapporti civili, della parte prima della Costituzione, che riguarda i diritti ed i doveri dei cittadini, e quindi gli articoli dal 13 al 28, cui seguono le norme sui rapporti etico-sociali, attono alla sfera del cittadino dal punto di vista della garanzia e della tutela della sua «privatezza».

Questi sono diritti che hanno una stretta connessione con il diritto della personalità del cittadino. Allora diritto alla libertà della corrispondenza significa libertà rispetto alla pretesa dello Stato o del privato di interrompere l'esercizio del diritto di corrispondere. Tale diritto sancito dall'articolo 15 della Costituzione è per così dire autorealizzante, nel senso che affinché sia praticabile il cittadino non deve avere limitazioni esterne rispetto alla facoltà di comunicare. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la circolazione. Vi è un attentato a tale diritto nel momento in cui si impedisce al cittadino di circolare. Lo

stesso vale per il diritto al domicilio, di cui l'articolo 14 della Costituzione sancisce la inviolabilità. Così ancora è per il diritto che i cittadini hanno a riunirsi pacificamente e ad associarsi liberamente, eccetera.

Ritenere però che uno sciopero nei mezzi di trasporto sia un attentato al diritto alla circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione è, a mio parere, lo stesso che ritenere che la chiusura di un pubblico esercizio sia un attentato al diritto di riunirsi pacificamente. In altri termini, ritengo che tale estremizzazione del diritto, fino al punto di comprendere nell'area costituzionale addirittura l'accesso al servizio, che ha ben altre ragioni e fondamenti, sia una deviazione ideologica della interpretazione della Costituzione. Sarebbe come affermare che dal diritto alla inviolabilità del domicilio deriva, per automatismo diretto, il diritto del cittadino ad avere una abitazione. Sarebbe come dire — e credo che nessuno possa fare un'affermazione del genere — che il diritto alla circolazione comporta il diritto, per il cittadino, di avere sempre la possibilità di circolare, e quindi di accedere immediatamente al mezzo pubblico. Dal che deriverebbe che il taglio di «rami secchi» nell'ambito delle ferrovie sarebbe una diretta lesione di questo principio fondamentale.

È questa l'interpretazione che dà la Corte costituzionale? A mio avviso non c'è una sola sentenza che ritenga il nucleo del diritto alla corrispondenza nell'accesso e nel funzionamento del sistema pubblico postale o del sistema pubblico dei trasporti. Non voglio certamente sostenere che questi non siano servizi pubblici fondamentali; ciò che affermo è che è errato ritenere che gli articoli 15 e 16 della Costituzione siano alla base di una limitazione del diritto di sciopero.

L'argomento secondo cui il bilanciamento è squilibrato (nel senso che il diritto di sciopero è un diritto esistente, reale, definito, preciso ed individuabile, mentre il diritto alla libera circolazione non coincide con il diritto all'accesso costante al mezzo pubblico essenziale di trasporto) mi pare che di per sé tolga una parte di fondamento all'enfasi di questa legge.

La seconda valutazione che intendo

fare, colleghi, riguarda la certezza del diritto in una norma che afferma di rinunciare a stabilirne uno, in una norma che non dice quale è la garanzia per il cittadino ma afferma soltanto quali sono le procedure perché altri (con una delega ad altri, quindi ad una contrattazione) stabiliscano, eventualmente e con totale libertà, quali sono i limiti di tale garanzia. Non vi è, in sostanza, alcuna possibilità previa di sapere quali saranno i livelli inderogabili di funzionamento dei servizi pubblici essenziali, perché quel richiamo ad una contrattazione pattizia ha due momenti di crisi: il primo è che in questa contrattazione è assente l'interlocutore spontaneamente obbligato, che è l'utente; il secondo è che questa contrattazione è fatta tra soggetti che reciprocamente si scelgono ma che, quando siedono ad un tavolo di trattativa, non rappresentano un pubblico interesse definito per legge.

Ecco perché la descrizione del contenuto essenziale dei diritti medesimi, come dice l'articolo 1 comma 2, è completamente assente dalla legge; il che ci pare una profonda lacuna. Il legislatore non può limitarsi a stabilire regole e procedure, ma deve anche dare una descrizione del contenuto di questo livello di godimento dei diritti del cittadino. L'argomento è stato dibattuto anche in sede di discussione generale, ma ritengo che il relatore sull'argomento non abbia dato risposte che intervengano nel merito della questione.

Un terzo punto è quello relativo all'inciso di cui abbiamo chiesto la soppressione per la mancanza di tassatività e quindi di certezza della regola definita, che è priva di contenuto ed indeterminata nell'ampiezza. Nel secondo comma si afferma infatti che «per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2...» ed in questo modo puramente esemplificativo di formulare l'elencazione si manifesta per intero l'elemento di incertezza interpretativa che segnaliamo e che si riproporrà in sede di applicazione. Per quale ragione introdurre tale

elemento di incertezza, se esso non è coerente con l'impostazione generale della legge?

Desideriamo a questo punto fornire quattro indicazioni relativamente ad aspetti sintattici dell'articolo 1 che ci paiono emendabili. La prima di esse è relativa al fatto che si afferma che sono considerati servizi pubblici essenziali «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona» (segue l'elencazione di essi); ebbene, riteniamo che la definizione di servizi pubblici essenziali sia errata e sia invece corretto affermare che si tratta di servizi pubblici di preminente interesse generale. L'essenzialità non consiste infatti nel servizio, ma nel godimento di esso: questa affermazione deve essere definitivamente espressa sin dalla premessa contenuta nell'articolo 1.

Una seconda parte del testo che ci sembra modificabile è quella concernente l'intero inciso — a nostro parere superfluo, pletorico e certamente non corretto — che comincia con le parole «indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro» e si conclude con le parole «mediante convenzione». Crediamo che la soppressione di un inciso destinato a creare soltanto elementi di distrazione e confusione sia necessaria per ripulire il testo del provvedimento.

Proponiamo infine — concludo, signor Presidente — la soppressione dell'inutile elencazione, fonte di equivoci interpretativi, contenuta nei punti *b)* ed *e)*, rispettivamente riferiti alla tutela della libertà di circolazione e della libertà di comunicazione. Crediamo che il testo dei nostri emendamenti — che verranno illustrati da altri colleghi del mio gruppo — sia sicuramente preferibile.

Ritengo che le ragioni che ho esposto siano sufficienti ad argomentare la nostra posizione contraria all'articolo 1 (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapienza. Ne ha facoltà.

ORAZIO SAPIENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del provve-

dimento al nostro esame individua in maniera puntuale i servizi pubblici da considerare essenziali al fine di garantire il godimento dei diritti tutelati dalla Carta Costituzionale, cioè quelli alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, all'istruzione, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale ed alla libertà di comunicazione.

Di conseguenza, ai fini della qualificazione di un servizio come pubblico ed essenziale, diventa irrilevante — come si nota dalla lettura del testo — la natura giuridica del rapporto di lavoro e più in generale la natura pubblica o privata del soggetto che lo gestisce.

La norma proposta accoglie, infatti, la cosiddetta nozione oggettiva di servizio pubblico che è poi quella desumibile dall'articolo 43 della Costituzione, laddove si presuppone che un servizio pubblico essenziale possa essere gestito da un'impresa privata.

È irrilevante, inoltre, onorevoli colleghi, il modo in cui il servizio viene svolto, vale a dire se in concessione o in convenzione. Infine, diventa irrilevante anche la distinzione economico-giuridica tra bene e servizio, tant'è vero che il secondo comma di questo articolo include — giustamente a mio avviso — tra i servizi pubblici essenziali anche l'approvvigionamento dei beni di prima necessità.

Per quanto concerne poi le regole da rispettare e le procedure da seguire nei casi di conflitti collettivi, sia le regole sia le procedure vengono introdotte allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati che ho testé ricordati.

La legge, onorevoli colleghi, sulla base della proposta al nostro esame non interviene dunque — e questo è un fatto importante che va sottolineato — a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero; e chi l'ha detto sicuramente sbaglia. Tale diritto viene limitato solo indirettamente, attraverso l'obbligo di garantire il funzionamento minimo dei servizi. Il criterio ispiratore della legge non è infatti quello di impedire ad alcune categorie di lavoratori

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

l'esercizio del diritto di sciopero, ma quello di garantire standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici che vengono ritenuti essenziali.

Il secondo comma dell'articolo 1 fornisce poi un elenco di servizi che, insieme con le loro prestazioni, sono ritenuti strettamente connessi ai diritti della persona che la Costituzione tutela. Volendo esemplificare, per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza, vengono ad essere ritenuti servizi pubblici essenziali: la sanità, l'igiene, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli tossici e nocivi, le dogane limitatamente al controllo su animali e merci deperibili, l'approvvigionamento di energia, le risorse naturali ed i beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, l'amministrazione della giustizia con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari ed urgenti.

Per quanto riguarda, invece, la libertà di circolazione, tali considerazioni valgono per i servizi dei trasporti urbani ed extraurbani statali, ferroviari, aerei e aeroportuali e per quelli marittimi, questi ultimi limitatamente al collegamento con le isole.

Per quanto concerne poi l'assistenza e la previdenza sociale, sono ritenuti servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione di assegni e di indennità in funzione di sostentamento; per quanto riguarda, infine, l'istruzione pubblica, si fa particolare riferimento all'esigenza di assicurare lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, mentre per quanto concerne l'istruzione universitaria, si tiene conto degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

C'è poi la libertà di comunicazione per la quale si prevede l'intervento nei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dell'informazione radiotelevisiva pubblica.

C'è da aggiungere — mi scuso per questa pedissequa elencazione — che la classificazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 ha carattere esemplificativo e quindi non tassativo. Infatti, si è voluto

lasciare la porta aperta non potendo escludere che nella concreta applicazione altre attività possano qualificarsi come servizi pubblici essenziali o che lo diventino servizi che allo stato attuale non appaiono tali.

In conclusione, onorevoli colleghi, già nel suo primo articolo la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali mostra chiara la sua *ratio*, che consiste nel necessario contemperamento tra i diritti inalienabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione, con altro diritto analogamente inalienabile, anch'esso riconosciuto dalla Costituzione, che è il diritto di sciopero. Va comunque sottolineato che il limite a tale diritto riguarda non la sua titolarità, che invece viene riconosciuta in capo a ciascun lavoratore (la nuova legge è senza dubbio più garantista rispetto a quella approvata dal Senato), ma semplicemente il suo esercizio.

Per le ragioni esposte ritengo quindi di poter affermare, salvo qualche aggiustamento assolutamente marginale (la stessa Commissione ha proposto un emendamento), che l'articolo 1 meriti il consenso pieno e convinto dell'Assemblea per la chiara coerenza della norma con il dettato costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il provvedimento al nostro esame, così come lo si intravede fin dall'articolo 1 del quale ci occupiamo, merita la massima attenzione perché mette in gioco ragioni e argomenti che vengono da lontano, da molto lontano nel tempo, e denunciano il fatto che i gruppi dirigenti del postfascismo, i gruppi dirigenti dell'attuazione o della presunta attuazione della Costituzione, non possono evitare i nodi venuti al pettine subito dopo l'approvazione dell'articolo 40 della Carta fondamentale.

La risposta che si dà ora ai problemi aperti dalla mancata attuazione dell'articolo 40 è del tutto insufficiente, del tutto

inaccettabile. Noi abbiamo sempre sostenuto, signor Presidente, che l'articolo 40 della Costituzione dovesse essere letto in rapporto all'articolo 39: la carenza più grave che l'ordinamento ha presentato in materia di norme sociali della Costituzione nasce dalla mancata attuazione dell'articolo 39, da cui discende la difficoltà di attuare le altre norme costituzionali di carattere sociale. Nel dopoguerra, dopo il 1948, abbiamo assistito ad una sorta di degrado di tutte le aspettative in ordine a norme dirette a disciplinare, regolare, potenziare, realizzare quella Repubblica fondata sul lavoro, di cui all'articolo 1 della Costituzione.

Le norme sociali non hanno mai avuto attuazione, e tra queste l'articolo 39 ha giocato e continua a giocare un ruolo veramente decisivo. Perché il riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali non è stato mai attuato? Perché alla regolamentazione giuridica auspicata e voluta dal legislatore costituente si è opposta una situazione di fatto che vede un riconoscimento indiretto, surrettizio, che le organizzazioni sindacali si sono procurate dall'ordinamento attraverso pressioni, ugualmente di fatto.

Sono trascorsi 42 anni dalla Costituzione ed ora la maggioranza, assieme al partito comunista, ci propone un testo che non è l'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione («Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano») ma soltanto un modesto provvedimento diretto a «garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». È un provvedimento che presenta tutti i caratteri dell'emergenza ma, signor Presidente, l'emergenza che si intende fronteggiare (questo progetto di legge detta norme soltanto per alcuni settori limitati e di difficile individuabilità) andava e va rimossa alle sue fonti, alle sue origini. Noi invece abbiamo di fronte modeste previsioni, quasi pannicelli caldi, per far fronte alle conseguenze, ma l'emergenza rimane ed è costituita dal fatto che i gruppi dirigenti che

hanno avuto responsabilità di Governo dirette o indirette nel dopoguerra hanno lasciato e continuano a lasciare non regolata la vita sociale della nazione, accontentandosi — anche le forze sociali rappresentate dai sindacati che noi chiamiamo di regime — dei riconoscimenti di fatto o indiretti contenuti in questa o in quella disposizione legislativa.

Se a questo modo di procedere si aggiunge che l'arco di 42 anni dalla Costituzione è stato caratterizzato da un fortissimo orientamento discriminatorio nei confronti di talune organizzazioni sindacali, allora vediamo che l'emergenza, lungi dall'essere sciolta nei suoi nodi, continua in maniera non preclara. Voglio riferirmi a quanto è stato praticato da 40 anni a questa parte nei confronti della CISNAL, l'organizzazione del sindacalismo nazionale. La CISNAL è cresciuta, nonostante tutto, perché vive del consenso dei lavoratori (si sa che le organizzazioni sindacali vivono in quanto hanno l'adesione libera e concreta dei lavoratori, che autorizzano le ritenute sindacali). Il fenomeno che la CISNAL ha costituito evidentemente dà fastidio, così come hanno dato fastidio altre forme di sindacato autonomo.

Signor Presidente, quando si esamina un provvedimento di questo genere, che intende identificare i pubblici servizi essenziali (nei quali la preminenza della rappresentatività sindacale non è più o non è sempre delle organizzazioni della federazione unitaria, ma di altri gruppi, soprattutto degli autonomi) viene il sospetto non infondato che tanta preoccupazione per i servizi pubblici essenziali sia nata in centrali sindacali a bassa rappresentatività in quegli stessi servizi.

La tesi di fondo che noi sosteniamo, signor Presidente, è quella delle regole per tutti, a cominciare dall'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. Se esso fosse attuato, si avrebbero minori difficoltà, proprio quelle difficoltà che il legislatore ha dovuto superare, arrampicandosi sugli specchi, nel testo al nostro esame, per regolamentare un'attività di soggetti che non si sa quali siano. Se ci fosse stato il riconoscimento giuridico dei

sindacati, si sarebbe potuto inaugurare il terreno principe su cui si contemperano gli interessi generali con quelli individuali, nonché le esigenze del singolo con quelle generali della comunità o dei gruppi. Il terreno principe è il terreno giuridico, il terreno giurisdizionale. Bisognava o bisognerà — questa è la battaglia del Movimento sociale italiano — avere il coraggio non di tornare a forme desuete di sindacalismo giuridico, ma di prendere dal periodo storico del sindacalismo giuridico (al quale voi siete costretti a riferirvi, ma lo fate in maniera incompleta ed inidonea) quel tanto di buono che non è cancellabile e producendo le condizioni per cui il sindacato assuma i caratteri di soggetto giuridicamente rilevante. Sulla base di tale soggettività — prevista, peraltro, dall'articolo 39 della Costituzione — si possono dettare le regole relative a procedure di componimento e di arbitrato preliminari che disinneschino il conflitto collettivo.

Solo in questo caso lo Stato farebbe il suo dovere nei confronti della collettività. Un modesto provvedimento come quello in esame rappresenta invece più un manifesto di propaganda che altro, il quale per di più contiene incongruità che non accontentano nessuno.

Occorre dettare regole per tutti e non solo per una parte dei lavoratori; questo è il primo grande *vulnus* che il provvedimento in esame reca all'ordinamento. Esso consiste nel fatto che la legge in discussione si rivolge solo ad una parte dei lavoratori, lasciandone senza regole un'altra parte cospicua — forse i quattro quinti. Noi vogliamo invece che la disciplina del diritto di sciopero riguardi tutta la collettività nazionale e che sia dettata sulla base dell'attuazione dei principi costituzionali, cosa che non avviene.

Vi siete spostati sul terreno dell'individuazione dei servizi pubblici essenziali; ho sentito la definizione che di questi ultimi hanno fornito alcuni colleghi, che a mio avviso è molto pericolosa. I servizi pubblici, infatti, devono distinguersi per il fatto di rispondere ad un preminente interesse generale. In secondo luogo, l'elencazione contenuta nell'articolo 1 lascia per-

plessi; il funzionamento dei servizi pubblici individuati con tanta enfasi da tale norma può essere infatti vanificato da comportamenti — che restano legittimi — tenuti da lavoratori appartenenti a categorie diverse da quelle considerate, ma che svolgono tuttavia un'attività determinante.

Voi intendete — ad esempio — tutelare il servizio sanitario; ma se gli addetti alle fabbriche che producono non la penicillina, ma i flaconi nei quali quest'ultima è contenuta, entrano in sciopero, quel settore del servizio sanitario si parizzerà. Si verificherà una specie di rincorsa, per cui si distingueranno i servizi pubblici diretti da quelli indiretti, visto che la produzione di farmaci — anche se effettuata dai privati — costituisce un servizio di preminente interesse generale, senza per questo essere un servizio pubblico essenziale, non sembrandomi riconducibile alle previsioni azzardate del secondo comma dell'articolo 1.

Una volta i giuristi dicevano *omnis definitio in iure periculosa*; le elencazioni — che sono esemplificative ma poi diventano tassative — tendono ad evitare che si possa escludere qualcosa. In questo modo non si raggiunge lo scopo; pertanto riteniamo che il provvedimento sia insufficiente, non solo per quanto riguarda l'impostazione generale ma anche per quanto concerne le procedure previste.

La legge in esame non contempla altri soggetti protagonisti in questo campo, se non in qualche riferimento a determinate responsabilità, previste, ad esempio, nel secondo comma dell'articolo 2 per quanto concerne le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi. Dobbiamo chiederci quale sia il motivo dell'insorgere di talune tensioni o di situazioni di permanente conflittualità in alcuni settori. Occorre aprire gli occhi di fronte al fatto che il più delle volte determinate controversie si verificano in conseguenza di ritardi ingiustificati e pretestuosi posti in essere dalle imprese erogatrici nei confronti dei lavoratori.

Esistono contratti che gridano vendetta perché mortificano le aspettative dei lavo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

ratori che li avevano sottoscritti con date e scadenze precise; quando una determinata categoria entra in agitazione — per esempio quelle dei trasporti, siano essi aerei, marittimi o territoriali — non si tiene presente che i relativi contratti magari sono scaduti da anni e che, attraverso tattiche dilatorie o ostruzionistiche, le amministrazioni o le imprese erogatrici rendono impossibile l'avvio di un qualsiasi dialogo che porti ad una soluzione della controversia.

La controversia collettiva, questa grande sconosciuta, finalmente riappare in un testo legislativo. Voi la chiamate conflitto collettivo, noi controversia collettiva, perché il conflitto viene dopo la mancata soluzione della controversia, è un momento successivo. La controversia collettiva era prevista nel codice di procedura civile: erano prospettati tentativi di raffreddamento di tale controversia; successivamente interveniva l'arbitrato della magistratura specializzata: le sezioni specializzate della Corte d'appello provvedevano alla soluzione del conflitto e alla emanazione di una sentenza. Sentenze in materia di contratti collettivi di lavoro fanno ancora testo e sono oggetto di studio dei giuristi e degli specialisti della materia.

Tutta la realtà sociale preme nella direzione di una regolamentazione della materia, dell'emanazione di norme valide per tutti, che tengano conto di quelle relative all'esercizio delle libertà, in particolare di quella sindacale. Ciò non significa, tuttavia, prevaricazione ai danni di questa o quell'altra organizzazione sindacale, come si è fatto e purtroppo si continua a fare in troppi settori con la CISNAL. Sappiamo che la buona volontà del ministro del lavoro si muove in direzione diversa e dobbiamo dare atto al presidente della Commissione lavoro della Camera che i suoi orientamenti personali — e mi auguro non solo personali — sono totalmente differenti. Assistiamo a una continua serie di discriminazioni, con la resa di fronte a determinate situazioni che manifestano una forza o di base o derivante indirettamente da riferimenti di natura politica o parlamentare.

Signor Presidente, il mio gruppo esprime notevoli riserve sul provvedimento in discussione e un giudizio negativo in linea di principio. Certo, ci troviamo di fronte a un'emergenza; l'opinione pubblica chiede di uscire in qualche maniera dalla presente condizione. Non possiamo essere sordi ai richiami, agli *input*, alle spinte da essa provenienti, anche se dobbiamo fare presente che il rimedio non è peggiore del male o quasi, in ogni caso è profondamente inadeguato.

Anche se tratteremo successivamente la questione, in linea generale voglio anche riferirmi al fatto che l'articolo 1 viene attuato attraverso uno strumento misterioso, una «cosa»: la famosa commissione di cui all'articolo 12 del provvedimento, che non si sa se sia pesce o carne, se sia un organo giurisdizionale o esecutivo. Nell'articolo 12 avete riconosciuto alla commissione in questione addirittura una sorta di potere di iniziativa in materia di consultazioni. Cosa rimane, allora, al Governo?

Rispettiamo le intenzioni di coloro che l'hanno proposto, ma desideriamo porre l'accento sul coinvolgimento dei Presidenti delle Camere in materia sia di nomina dei componenti della commissione sia di recepimento di doglianze della commissione medesima, a cui guardiamo con attenzione e preoccupazione. Per quanto concerne la congruità delle nomine di commissioni effettuate da Presidenti delle Camere, ricordiamo le non preclare prestazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, anche se è vero che questo organismo è formato da parlamentari, mentre della commissione di cui all'articolo 12 non possono far parte i parlamentari e tutti coloro che si occupano di politica e di sindacato. A tale riguardo, non so dove andrete a prendere i componenti: sono esclusi tutti; dovrete prendere persone della strada, che non si sono mai interessate di niente. Onorevole presidente Vincenzo Mancini, si tratta di un *genus* di difficile reperimento. Comunque tant'è; questo avete proposto e vedremo come farete.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

A nostro giudizio è comunque pericoloso affidare alle Presidenze della Camera e del Senato addirittura il compito di recepire doglianze della commissione ricordata, in quanto il potere di iniziativa di tali Presidenze è molto limitato. Chi ha redatto le norme in esame vuole costruirsi un alibi di natura politica, alibi al quale vorremmo fossero sottratti i vertici delle istituzioni rappresentative, del Senato e della Camera.

Ribadisco che esprimiamo molte riserve e il nostro giudizio può essere attenuato soltanto dalla drammaticità delle condizioni evidenziate dalla pubblica opinione, dipendenti da carenze strutturali ormai vecchie di 42 anni. Occorre che la gente sappia che ci troviamo in una determinata situazione perché da 42 anni gli articoli sociali della Costituzione non sono stati applicati.

Allora si pensa ad un rimedio tampone, che opererà in modo molto approssimativo o non funzionerà affatto.

In realtà, si prevedono solo norme sulla precettazione: non vi sono infatti disposizioni di raffreddamento dei conflitti né norme dirette alle controparti né misure preventive né, infine, disposizioni per ottenere l'esecuzione delle pronunce. Sono state previste solo sanzioni a carico di alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori che dovrebbero astenersi dallo sciopero per far parte di coloro che dovrebbero assicurare i cosiddetti servizi pubblici essenziali.

Signor Presidente, il provvedimento in esame rivela una sola cosa, chiaramente desumibile dall'articolo 1: l'incapacità di coloro che hanno legiferato in materia di lavoro da quarantadue anni a questa parte di attuare alcuni principi della Costituzione. Ciò mostra la necessità, avvertita anche dai proponenti, di avviare ad una situazione che andrebbe rimossa a monte: il che purtroppo non è stato fatto con il provvedimento al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

ITALICO SANTORO. Signor Presidente, il gruppo repubblicano ha più volte espresso (anche nel corso della discussione sulle linee generali) i motivi per i quali ritiene che né il testo licenziato dal Senato né quello predisposto dalla Commissione lavoro della Camera possano essere considerati adeguati rispetto alle esigenze alle quali la legge si propone di fornire risposte.

Il punto di partenza deve essere il seguente: la legge sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non è esaminata per ragioni casuali, ma nasce da precise esigenze avvertite dalla nostra società. Esse si riconnettono al grave stato di disagio che il moltiplicarsi degli scioperi nei servizi pubblici essenziali e le modalità con le quali essi si svolgono comportano per la generalità dei cittadini.

La situazione di fatto e la crisi del sistema dei servizi pubblici sono sotto gli occhi di tutti, così come l'uso esasperato e destabilizzante che in questo settore viene fatto dello strumento dello sciopero, nonché la crescente frammentazione sindacale, la proliferazione dei fenomeni spontanei, incontrollati e non governabili.

Ancor più preoccupanti, se possibile, sono al riguardo le tendenze di fondo presenti nelle società moderne. Per la loro complessità, per il grado avanzato di competenze, di professionalità e di tecnologie che le caratterizzano (e, nello stesso tempo, sono ad esse indispensabili), tali società possono essere sempre più bloccate, magari da gruppi ristretti ma agguerriti e molto capaci di operare una pressione politico-sociale. Gruppi che operano in punti nevralgici dell'organizzazione sociale e che sono nelle condizioni di recare gravi danni ad una larga fascia di cittadini, spesso lavoratori compresi nei settori medio-bassi della società.

D'altra parte, proprio su queste esigenze ha scritto lucide osservazioni Vittorio Foa. Egli ha sostenuto che «il soggetto che gli scioperanti, con piena consapevolezza, si propongono di danneggiare è sempre meno il datore di lavoro pubblico, sono

sempre più i consumatori del servizio, gli utenti; attraverso il clamore del danno agli utenti si cerca di ottenere che la controparte sia politicamente indotta a cedere. Non c'è più il confronto diretto con il datore di lavoro, con il proposito di procurargli il danno: l'operazione è indiretta, tende a creare una pressione psicologica, morale e spesso chiaramente politico-elettorale.

Lo strumento della pressione indiretta è il danno degli utenti, tanto più efficace quanto più grande e clamoroso. Il connotato classista, in questo tipo di sciopero, ne esce offuscato fino a svanire».

Sono parole di Vittorio Foa, che non a caso da queste considerazioni ne fa derivare altre più generali sull'esigenza stessa di un rinnovamento della sinistra. Ripensare la sinistra è un'esigenza nel senso che la sinistra non può più essere solo una liberazione del lavoro e della società attraverso il lavoro, ma, insieme con il lavoro e al di là di esso, una conquista e una liberazione della persona.

Sono considerazioni di carattere generale che ci fanno ritenere che oggi l'esigenza di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sia fondamentale ed in piena sintonia — vogliamo ricordarlo — con la nostra Costituzione, la quale prevede, non a caso, che il diritto di sciopero sia esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolamentano.

E nel caso specifico si tratta appunto di regolamentare l'esercizio e non il diritto di sciopero. Devo anzi rilevare a questo proposito (vorrei richiamare su ciò l'attenzione del relatore) che nessuno di noi ha mai parlato di divieto di sciopero. Abbiamo sempre parlato invece dell'esigenza di regolamentare il diritto di sciopero.

La regolamentazione prevista con il testo attuale ci appare inadeguata. Il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea è destinato, a nostro avviso, a produrre scarsissimi effetti sulla società. Esso anzi rischierà di trasformarsi in un vero e proprio boomerang quando si dovrà constatare nei fatti che la legge non è in grado di assicurare alcun risultato.

L'inadeguatezza si riscontra già nell'articolo 1. Certo tale articolo, così come approvato dalla Commissione lavoro della Camera, rappresenta un miglioramento rispetto al testo del Senato. Se non altro, nel testo della Commissione, a differenza di quello del Senato, è previsto il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Si tratta di una previsione esplicita che fa sì che il provvedimento elaborato dalla Commissione lavoro della Camera sia sicuramente più avanzato di quello approvato dal Senato. Eppure, già nell'articolo 1 si intravedono le inadeguatezze e le insufficienze della legge. Nel momento in cui si tende a definire quali sono i servizi pubblici che devono essere considerati essenziali, non si tiene infatti nel debito conto che lo sviluppo delle tecnologie, l'organizzazione dei servizi e la crescita dei bisogni rende non prevedibile l'essenzialità dei servizi pubblici.

È per queste ragioni che il gruppo repubblicano ha presentato un emendamento all'articolo 1 alla cui approvazione noi subordiniamo il voto favorevole sull'articolo stesso. Noi proponiamo che sia previsto un meccanismo attraverso il quale possa essere riconosciuta e dichiarata l'essenzialità di altri servizi pubblici (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il regolamentare termine di preavviso di venti minuti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, l'articolo 1 rappresenta un pilastro del provvedimento e, insieme con i due successivi articoli, ne costituisce l'ossatura fondamentale.

È già stato detto (ma voglio soffermarmi ulteriormente su ciò) come la filosofia della legge al nostro esame sia quella di contemperare due esigenze apparentemente contrapposte, che in realtà non lo

sono poi affatto: la salvaguardia del libero esercizio del diritto di sciopero e della dialettica sindacale e la garanzia del godimento di beni e diritti della persona costituzionalmente tutelati. Si tratta di esigenze apparentemente in conflitto; a noi sembra che il testo della Commissione abbia realizzato un equilibrio certamente non facile, ma non per questo impossibile.

In effetti, l'articolo 1 del testo predisposto dalla nostra Commissione lavoro è più preciso di quello approvato dal Senato e fa più chiarezza nella elencazione dei servizi pubblici definiti essenziali, specificando che è all'interno di questi ultimi che devono essere garantite le prestazioni considerate indispensabili, le quali dovranno essere individuate contrattualmente.

Questo rinvio alla contrattazione presuppone pertanto che siano le parti sociali ad individuare tali prestazioni, allo scopo di garantire i diritti della persona che, come abbiamo già detto, sono costituzionalmente tutelati. A questo concetto sono stati rivolti rilievi critici anche pesanti: poco fa abbiamo udito l'onorevole Santoro indicarlo come uno dei limiti di fondo del provvedimento.

In effetti Santoro e tutti coloro che sono in posizione critica nei confronti di queste impostazioni si sono in più occasioni soffermati sulla considerazione che lo sciopero rappresenta un danno agli utenti e che la responsabilità deve essere essenzialmente ricercata nell'esercizio di questo diritto.

È molto strano che quando si richiama tali criteri non si faccia mai cenno — non l'ho colto, per esempio, nell'intervento dell'onorevole Santoro — alle responsabilità che stanno dall'altra parte.

Recentemente si è verificata una vicenda che non so se possa ancora considerarsi completamente conclusa (la stampa di questa mattina la dava per definitiva): mi riferisco allo sciopero delle ferrovie dello Stato. Si può parlare di responsabilità degli scioperanti a fronte del fatto che lo sciopero aveva i suoi presupposti nella richiesta dei macchinisti dei Cobas di essere presenti al tavolo delle trattative? L'aver rifiutato per tanto tempo l'ammissio-

sione a tale tavolo ha provocato un danno agli utenti ed all'economia nazionale sicuramente molto superiore della spesa che conseguirà dal risultato che possiamo immaginare scaturirà dalla conclusione della trattativa.

I rilievi critici che si fanno alla delega per individuare le prestazioni indispensabili trascurano completamente questo aspetto che non è certo secondario. Le responsabilità non sono solo imputabili alla parte che sciopera, ma anche a quella che provoca lo sciopero. È quindi logico e legittimo che le parti sociali vengano responsabilizzate nell'individuare all'interno dei servizi considerati di preminente interesse nazionale quali siano le prestazioni che vanno comunque ed in ogni occasione garantite.

È ovvio che vi siano difficoltà nella loro individuazione, ma io mi domando, signor Presidente, se sia immaginabile un percorso diverso, e cioè quello di garantire entrambi questi diritti (la non limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero e la garanzia dei diritti dei cittadini) senza rinviare alla contrattazione. Come è possibile immaginare una legge che faccia una casistica puntuale e minuziosa per ogni servizio considerato di interesse generale, individuando le prestazioni da garantire? Come è possibile — voglio chiederlo anche al collega Lanzinger che su questo punto ha mosso dei rilievi critici — non tener conto dell'evoluzione dei tempi, visto che ora possono essere indispensabili prestazioni e servizi che nel futuro non lo saranno più e viceversa? Ecco che allora la strada più corretta è quella di una contrattazione che individui i livelli che debbono essere rispettati.

Mi pare che su questo punto la legge sia equilibrata, in quanto la commissione di garanzia passa al vaglio gli accordi che si realizzano, individua eventuali lacune e sollecita le relative correzioni. Mi pare dunque che sotto tale profilo, si realizzi, da un lato, una giusta delega e si effettui, dall'altro, un riscontro sulla congruità delle norme che saranno definite in modo pattizio.

Quindi, sotto tale profilo, sia con l'arti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

colo 1 sia con i successivi articoli 2 e 3 si realizza, mi pare, il perno fondamentale su cui ruota l'insieme delle regole volte a garantire l'essenzialità degli aspetti definitivi, dai primi tre articoli del provvedimento.

Vi è, invece, chi vede, a differenza del collega Santoro, in questa legge una sorta di *vulnus* all'esercizio del diritto di sciopero.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.

NOVELLO PALLANTI. A me pare che proprio in relazione a tale materia sia riscontrabile la validità dell'equilibrio che è stato raggiunto, soprattutto partendo da una constatazione che è relegata alla storia della vita sindacale del nostro paese. Credo che tutti si rendano conto che stiamo discutendo della regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici. Se riflettiamo, per un momento, sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore privato, ci accorgiamo che, senza che ciò sia stato sollecitato da alcuno o previsto da accordi sindacali (o, in ogni caso, da leggi), già i lavoratori del settore privato hanno prestato attenzione a quelle parti delicate della produzione cui va comunque garantita, anche durante gli scioperi, una continuità di prestazioni di servizio. Mi riferisco ai lavori di fonderia, di vetreria, in rapporto ai quali senza che sia previsto alcun patto vi è, nella sostanza, una forma di autolimitazione che si è espressa appunto nel rafforzare l'esercizio del diritto di sciopero e nel garantire la difesa dell'attività produttiva, quindi nel dare allo sciopero un carattere di lotta civile, di contestazione, sostanzialmente di una lotta che ha un suo percorso, con un suo inizio ed una sua logica conclusione.

Su questo terreno, ad anticipare i contenuti di tale legge, sono intervenuti i codici di autoregolamentazione nelle stesse categorie del settore pubblico. Si tratta di codici che hanno previsto, settore per settore, quelle prestazioni che sostanzialmente, se recepite all'interno della filosofia complessiva della legge, danno il

senso di un qualcosa di più compiuto, organico e tale da garantire la libertà di esercizio del diritto di sciopero e, contemporaneamente, la certezza che quelle prestazioni che vanno tutelate perché rappresentano beni previsti e salvaguardati dalla Costituzione non sono compromesse.

Pertanto, l'articolo 1 realizza una impostazione che esce dalla idealità e si trasforma in norma giuridica. Il testo che è stato elaborato è, a mio avviso, ulteriormente perfezionabile. A tale riguardo, il gruppo comunista ha presentato degli emendamenti e chiederemo che su di essi si pronunci l'Assemblea.

I nostri sono emendamenti di perfezionamento tecnico e non tendono a stravolgere il testo, come fanno quelli predisposti dall'onorevole Santoro!

È in questo senso, signor Presidente, che riteniamo di dover dare un contributo positivo all'approvazione di tale provvedimento, sottolineando come questo ramo del Parlamento abbia perfezionato il testo approvato dal Senato.

Pertanto, ci auguriamo che, oltre ai miglioramenti introdotti dalla Commissione lavoro, quelli contenuti negli emendamenti presentati dal nostro gruppo consentano, qui in aula, di arrivare ad una ulteriore modificazione della normativa, al fine di renderla uno strumento valido per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, non riprenderò le argomentazioni già svolte in Assemblea, oltre che in Commissione, per motivare le nostre critiche di fondo sulla costituzionalità e sul merito del provvedimento in esame.

All'articolo 1 abbiamo presentato molti emendamenti, sottoscritti congiuntamente con il collega Franco Russo dei verdi-arcobaleno, il che mi sembra testimoni come sul provvedimento vi sia stato da parte nostra un impegno profondo e serio — riconosciuto anche dagli altri membri della Commissione — non di tipo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

agitatorio ma certo di opposizione netta e motivata.

Abbiamo espresso fin dal primo momento un preciso punto di vista, che riteniamo importante e teso alla salvaguardia della libertà dei lavoratori, dei diritti costituzionali, della libertà sindacale ed abbiamo offerto un contributo non confligente con la tutela degli utenti dei servizi pubblici, con le posizioni delle organizzazioni degli utenti, con l'esigenza della socializzazione dei servizi pubblici, che sono oggi stretti tra processi di burocratizzazione di regime e processi di privatizzazione.

Il complesso degli emendamenti che abbiamo presentato corrisponde per altro ad una cultura giuridica garantista ed al lavoro collettivo svolto con lo strumento varato in questi mesi del *forum* dei diritti. Con tale iniziativa, articolata ed in fase di costruzione in diverse città italiane, intendiamo interessarci a fondo dei problemi posti da questa legge, in sede di redazione e poi di applicazione, nonché della rappresentanza e della tutela delle libertà dei lavoratori.

Ho voluto ricordare tutto ciò perché, attraverso una sorta di agitazione degli organi di stampa oltre che in sede politica, siamo stati accusati di aver condotto una battaglia di tipo ostruzionistico o di aver bloccato — questa campagna è stata in alcuni momenti davvero esagitata; penso ad esempio a quanto hanno scritto alcuni giornali nei giorni scorsi — addirittura il funzionamento del paese.

La realtà è invece che le nostre impostazioni e le nostre critiche sulla costituzionalità e sul merito del provvedimento sono unite da un filo comune, preciso e di parte, corrispondente al punto di vista che abbiamo espresso con una qualità di lavoro politico e parlamentare presente anche negli emendamenti proposti all'articolo 1.

D'altra parte, non poteva essere che così, giacché siamo da tempo impegnati in una rivalutazione ed in una rivisitazione del problema della libertà sindacale e dei diritti dei lavoratori, sul piano individuale e su quello collettivo, e perché questa discus-

sione, come ho sostenuto insieme ai colleghi Franco Russo e Lanzinger quando abbiamo affrontato le pregiudiziali di costituzionalità, attiene a questioni di grande rilievo, anche democratico. Siamo infatti di fronte alla prima riforma istituzionale, o per lo meno di ordinamento costituzionale, ed il provvedimento in esame potrebbe essere l'anticipazione di un processo di verticalizzazione e di autoritarismo tendente a «catturare» il complesso delle riforme istituzionali che discuteremo; e questo evidentemente ci preoccupa molto.

Con questa legge si attribuisce al datore di lavoro il potere di interferire con un diritto che nasce — ed è costituzionalmente tutelato proprio in virtù di questa sua primaria funzione — per contrastare la disparità di forza tra le parti nel rapporto di lavoro subordinato.

Questa è la logica conseguenza del non rispetto della riserva assoluta di legge contenuta nell'articolo 40 della Costituzione. Al riguardo non concordo con gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto: affidare infatti tutta la materia alla contrattazione (è una discussione che abbiamo svolto a lungo in Commissione: qui la cito soltanto) significa affidare la titolarità del diritto di sciopero al sindacato e soprattutto al padrone, che qui per lo più è un padrone pubblico.

Vi è poi anche una palese violazione dell'articolo 39 della Costituzione poiché si stabilisce che le disposizioni valgono *erga omnes*, a prescindere dall'iscrizione o meno ai sindacati maggiori o addirittura dall'iscrizione o meno ad un sindacato.

Ciò che ci divide in questa discussione dalle tesi sostenute dai colleghi Santoro e Pallanti, con i quali abbiamo lavorato attivamente in Commissione e concordato su alcuni punti, è quindi la concezione dei diritti costituzionali dei cittadini: se essi vadano cioè intesi come diritti fondamentali o se debbano cedere al primato degli apparati; se restino diritti, sicché le leggi debbano garantirne spazi certi ed indisponibili, anche se delimitati, di esercizio o se invece siano divenuti situazioni piegabili e

magari trasferibili a burocrazie sindacali o parapubbliche.

Questo mi sembra, detto in poche parole, il cuore della questione che noi poniamo, cioè la questione-chiave della soggettività e dell'autonomia sociale dei lavoratori, nonché della democrazia di base; questione-chiave che non riguarda solo i settori del pubblico impiego, ma che fra qualche anno — in seguito a questa legge-battistrada — riguarderà tutti i lavoratori, come si può comprendere dal fatto che la fase sindacale che si aprirà sarà sempre più una fase di concertazione, dopo la vittoria padronale degli anni '80, volta all'eliminazione del conflitto spontaneo ed al raffreddamento del conflitto in genere, quando non sia controllato dai sindacati maggiormente rappresentativi, che non sempre sono, come sappiamo, effettivamente rappresentativi.

Credo allora che, se sarà approvata questa legge, verrà meno il nesso tra democrazia politica e democrazia sociale che è alla base della nostra Costituzione. Questa rischia dunque di essere una legge-pilota che apre il varco ad una limitazione del diritto di sciopero in tutte le imprese, come già ha fatto intendere del resto la Federmeccanica, in vista di una tutela pura e semplice del saggio di profitto. Il problema della tutela del diritto di sciopero è dunque messo fra parentesi, allontanato, oscurato.

Venendo al testo dell'articolo 1 elaborato dalla Commissione lavoro, sottolineo che esso presenta senza dubbio alcuni miglioramenti, anche se del tutto insufficienti, rispetto al testo originario del provvedimento. In esso si precisa che lo scopo della regolamentazione legislativa è quello del contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. E tale precisazione avrà rilevanza anche per l'interprete giudiziario, dal momento che la *ratio* della norma non diventa solo quella della limitazione del diritto di sciopero.

Ricordo che il secondo comma dell'articolo 1 specifica che le regole da rispettare in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono dirette ad assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti costituzionali già menzionati. Il che è decisamente migliorativo rispetto al testo originario.

Anche il rinvio alla contrattazione collettiva è meno ampio, perché al criterio restrittivo della indispensabilità delle prestazioni si è aggiunto quello definibile «contenuto essenziale». Ma è ancora troppo poco, perché la legge avrebbe dovuto — come abbiamo richiesto — precisare innanzitutto quali siano le prestazioni che in ciascun settore debbono comunque essere assicurate nonostante lo sciopero.

In alcuni casi tali prestazioni sono desumibili dal nuovo testo, mentre in altri, addirittura in riferimento a megasettori, quali quelli dei trasporti, dell'igiene, della sanità, delle poste e delle telecomunicazioni, nessuna indicazione è fornita. Addirittura, nel caso dell'istruzione — abbiamo presentato emendamenti in materia — la regolamentazione è prevista a valle, esclusivamente per la questione degli scrutini e degli esami, e non rispetto al contenuto del diritto all'istruzione. Ampiamente peggiorativo risulta anche l'emendamento della Commissione che ci è stato distribuito questa mattina.

Come è noto, la regolamentazione per legge del diritto di sciopero è prevista dall'articolo 40 della Costituzione; lo sciopero è un diritto ed ogni diritto, per quanto fondamentale possa essere, trova limite nel fatto che il suo esercizio non deve produrre la violazione di altri diritti. Tuttavia la compressione del diritto di sciopero avviene nell'articolo 1 (pur in presenza di miglioramenti apportati al testo originario) a causa della totale indeterminatezza, variabilità e discrezionalità dei limiti ad esso imposti. I presupposti del diritto di sciopero sono resi incerti a tal punto da incrinarne la stessa natura di diritto. Un diritto, come sappiamo, consiste in generale nella sicurezza del suo esercizio in tutti i casi in cui la legge non lo vieti espressamente e non è tale ove ne siano del tutto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

incerte le condizioni o peggio se la determinazione di queste sia di volta in volta affidata allo Stato che per di più, in molti casi, è anche controparte.

L'indeterminatezza riguarda quindi innanzitutto la sfera di applicazione dei limiti stabiliti. È chiaro che una simile indeterminatezza dei settori lavorativi in cui lo sciopero è soggetto a limitazione rappresenta una fonte permanente di arbitrio. Nell'elencazione contenuta nell'articolo 1 vi è potenzialmente di tutto: non solo i servizi pubblici nel senso corrente, ma anche per ipotesi l'industria alimentare, l'agricoltura, l'industria idroelettrica e quella nucleare. E poiché per fugare ogni equivoco ci si è presi la cura di precisare che i servizi pubblici essenziali sono considerati tali indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, finiscono per rientrarvi non solo il pubblico impiego, ma anche il lavoro privato, non solo i servizi e l'attività di distribuzione, ma anche le attività produttive, non solo il lavoro salariato, ma anche le prestazioni d'opera.

Non è tutto: la definizione dei beni costituzionalmente protetti tramite l'elencazione contenuta nell'articolo 1 non è neppure esaustiva. Vorrei attirare su tale punto un'attenzione particolare (uso non a caso questo aggettivo; in materia esiste un importante emendamento dei colleghi Pallanti e Ghezzi), perché la legge dice «in particolare sono tali» e sarà quindi possibile in futuro aggiungerne altri, consentendo ampia discrezionalità.

L'indeterminatezza quindi non investe soltanto i settori lavorativi cui la legge è applicabile; essa investe anche la natura dei limiti imposti al diritto di sciopero. Ci sembra pertanto che lo sforzo della Camera debba tendere ad analizzare a fondo ed in maniera non sciatta — come ritengo sia avvenuto ad esempio nel dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità — queste questioni.

Gli emendamenti da me presentati insieme al collega Franco Russo all'articolo 1 attengono alla stessa possibilità di esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente protetto. È inutile continuare a dire in maniera formulistica ed astratta che si

tratta di contemperare il diritto individuale allo sciopero costituzionalmente sancito per il lavoratore con il diritto degli utenti, quando in effetti, sia sul piano legislativo, con il non rispetto della riserva assoluta o anche relativa, ma comunque pregnante, sia attraverso l'indeterminatezza del suo esercizio, viene ad essere intaccata la base. In questo senso credo di interpretare anche il pensiero del collega Franco Russo che non interverrà in questa fase. Parlerà per illustrare i singoli emendamenti da noi presentati all'articolo 1, che a nostro avviso rivestono una notevole importanza anche dal punto di vista costituzionale, ai quali invitiamo i colleghi a prestare una particolare attenzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, il gruppo socialista voterà a favore dell'articolo 1. Anche per esigenze di ordine temporale non ritengo sia il caso di ripetere concetti già sviluppati nel corso della discussione sulle linee generali.

Mi preme ribadire ad onore del vero che il gruppo socialista da tempo insisteva perché la Camera esaminasse e deliberasse su tale provvedimento. Vi è una responsabilità politica di alcune forze, in particolare del gruppo repubblicano, che non hanno consentito l'esame in sede legislativa del progetto di legge. Oggi questa stessa forza politica sottolinea l'importanza di intervenire nel settore in discussione; essa ha, per altro, l'intera responsabilità di questo ritardo.

Siamo coscienti che questa legge dovrà essere giudicata in un momento successivo, alla prova dei fatti; tuttavia, essa rappresenta un punto di equilibrio tra il diritto di sciopero ed i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Lo ripeto, saranno i fatti a darci ragione, ma su questa base, in considerazione dei principi sanciti dalla legge in esame, il gruppo socialista conferma il suo atteggiamento favorevole e il suo voto positivo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 1.1, Cima 1.23, Russo Franco 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, Ferrara 1.36, Russo Franco 1.7 e 1.8, sugli identici emendamenti Russo Franco 1.9, Cima 1.24, Ghezzi 1.37 e Valensise 1.46, sugli emendamenti Russo Franco 1.10, Russo Spena 1.25, Russo Franco 1.11 e 1.12. Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento Balbo 1.38, mentre formulo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 1.13, Ferrara 1.39, Russo Franco 1.14, Ferrara 1.40, Russo Franco 1.15, Russo Spena 1.26, Russo Franco 1.16 e 1.17, Russo Spena 1.27 1.28, Ferrara 1.41, Russo Franco 1.18, 1.19 e 1.20. Invito i presentatori dell'emendamento Pallanti 1.42 a ritirarlo, poiché lo ritengo pleonastico. Gradirei capire il senso dell'emendamento Balbo 1.43, sul quale comunque esprimo parere contrario. Il parere è altresì contrario agli identici emendamenti Russo Spena 1.29, Cima 1.30 e Ghezzi 1.44, nonché sugli identici emendamenti Russo Franco 1.21 e Russo Spena 1.31. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Spena 1.32, Ghezzi 1.45, Russo Franco 1.22, Russo Spena 1.33 e del Pennino 1.34 e sull'articolo aggiuntivo Russo Franco 1.01, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.47 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere testé reso dal relatore ed accetta l'emendamento 1.47 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, i verdi arcobaleno voteranno a favore di questo emendamento che chiede la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento in esame, pur riconoscendo che i commi 1 e 2 del testo della Commissione contengono una migliore formulazione di taluni principi. Si è affermato innanzitutto un contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, modificando il testo del Senato che faceva genericamente riferimento a «beni costituzionalmente tutelati» e non ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Il testo dell'articolo 1 nella formulazione della Commissione non solo rappresenta una delimitazione dei beni costituzionalmente protetti che possono bilanciare l'esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce una direttiva per i magistrati che saranno chiamati a valutare come risolvere eventuali conflitti.

Pur riconoscendo la formulazione più corretta del testo della Commissione della Camera, chiediamo tuttavia la soppressione dell'articolo 1 per quanto viene stabilito nelle lettere da a) a e) del comma 2.

Come hanno già sostenuto i colleghi Lanzinger e Russo Spena, in tale comma non vi è un'indicazione tassativa dei servizi pubblici che dovrebbero costituire l'espressione del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. La dizione «in particolare» testimonia infatti che ci troviamo dinanzi ad un elenco esemplificativo, tant'è vero che la Commissione a maggioranza ha formulato un ampliamento di tale fattispecie in relazione alla lettera c) del comma 2, introducendo i servizi bancari.

Ancor più grave è che l'elenco dei beni costituzionalmente tutelati della persona, attraverso i quali dovrebbero essere individuati i servizi pubblici essenziali, è talmente vasto da rendere illusorio il contemperamento del diritto di sciopero con i beni che dovrebbero essere tutelati dai servizi pubblici essenziali. Si fa un elenco molto generico, signor Presidente, che va dalla sanità alla scuola, senza individuare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

all'interno di questi grandi comparti quali servizi debbano essere tutelati.

Noi riteniamo che l'articolo 1 di questa proposta di legge non rispetti il dettato costituzionale. Per questi motivi pensiamo che il diritto di sciopero non venga tutelato, ma gravemente ferito dall'articolo 1 al nostro esame, anche nel testo proposto dalla Commissione lavoro della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale, sull'emendamento Russo Franco 1,1 e sui successivi emendamenti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

FRANCO RUSSO. Ho qualche perplessità, signor Presidente, sulla regolarità dei voti espressi nel terzo settore!

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti.

(I deputati segretari procedono agli accertamenti disposti dal Presidente).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 40.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 36 risultano assenti, resta confermato il numero di 36 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	297
Votanti	293
Astenuti	4
Maggioranza	147
Hanno votato sì	7
Hanno votato no	286

Sono in missione 36 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cima 1.23. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, non ripeterò le argomentazioni già esposte in precedenza dai colleghi intervenuti nella discussione sull'articolo 1 per spiegare come anche noi riteniamo che l'equilibrio tra diritti costituzionali ugualmente rilevanti riguardanti la persona ed il diritto di sciopero non sia in realtà garantito da questo articolo.

Il primo comma, in particolare, è estremamente importante perchè indica lo spirito della legge e dichiara quali servizi pubblici siano da considerarsi essenziali. Bisogna riconoscere che si è fatto un piccolo passo in avanti rispetto alla formulazione approvata dal Senato, se non altro perchè si riconosce che il contemperamento deve riguardare i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Occorre tuttavia dire che il provvedimento sembra non considerare il disservizio derivante dalla cattiva gestione delle amministrazioni. In effetti, si addebitano all'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, quale è quello di sciopero, i disagi derivanti da un cattivo funzionamento dei servizi pubblici.

Il mio emendamento 1.23 tende a far rilevare che il godimento dei diritti della persona è assicurato anche, ma non solo, dal funzionamento dei servizi pubblici e che il mancato contemperamento con altri diritti egualmente rilevanti, come quelli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

della persona, è solo in parte conseguente all'esercizio del diritto di sciopero.

La formulazione che abbiamo proposto e sulla quale invitiamo i colleghi a riflettere tiene conto di questa preoccupazione e mira a migliorare il testo precedente. Essa infatti ribadisce il concetto che il godimento di tali diritti è solo in parte dipendente dal funzionamento dei servizi pubblici. In tal modo, si lascia inalterata la natura giuridica del rapporto di lavoro — e quindi la formulazione del testo della Commissione per quanto riguarda i servizi effettuati in regime di concessione o mediante convenzione — ma si rende più chiaro il testo della legge.

Voteremo quindi a favore di questo emendamento e invitiamo i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Anche noi voteremo a favore dell'emendamento proposto dai colleghi del gruppo verde del quale l'onorevole Cima è prima firmataria.

In apparenza, questo emendamento sostitutivo del primo comma sembra ripetere quanto già contenuto nel testo della Commissione. In realtà — l'onorevole Cima ha giustamente richiamato la nostra attenzione su tale aspetto — basterebbe introdurre (e spiace che il relatore e la Commissione non abbiano accettato questo emendamento) la parole «anche» alla sesta riga del primo comma per far sì che tale norma assuma una diversa connotazione.

Il primo comma dell'articolo 1, nel testo della Commissione, lascia intendere che il problema dei servizi pubblici è legato semplicemente ai tanti scioperi effettuati dai lavoratori, mentre noi sappiamo che il disservizio pubblico è un fatto quotidiano.

Questo articolo ha un valore programmatico (anzi, come si è detto in precedenza, addirittura ideologico, in senso negativo) poiché individua le finalità della legge e delinea i criteri fondamentali che

dovrebbero guidare la successiva elaborazione del testo.

Credo perciò che a ragione il gruppo verde abbia presentato un emendamento che tende a delimitare la portata e l'incidenza negativa dell'esercizio del diritto di sciopero sui servizi pubblici essenziali. Il termine «anche» cui ho fatto riferimento in precedenza, che sembra una modifica assolutamente secondaria, tende a richiamare alle proprie responsabilità i gestori, i *managers*, i consigli di amministrazione e gli organi superiori a questi ultimi, cioè gli organi politici. I servizi pubblici essenziali devono infatti essere garantiti giorno per giorno.

Il provvedimento quindi potrebbe individuare alcuni elementi, ma non ideologicamente, senza voler far credere all'opinione pubblica che lo sfascio dei servizi sia da addebitare ai lavoratori che esercitano un diritto costituzionalmente garantito.

Per tale ragione appoggiamo convintamente l'emendamento Cima 1.23. Esso, infatti, ripeto, tende a delimitare l'ambito del provvedimento e ad eliminare la connotazione negativa configurata anche nel comma 1 dell'articolo 1 che pure, lo ribadisco, non è il peggiore. Si evidenzia che lo svolgimento di un determinato servizio coinvolge anche la responsabilità dei consigli di amministrazione, dei *managers*, ai quali spetta la gestione quotidiana, e degli organi politici, e non si riconducono i disservizi all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

FRANCO RUSSO. Presidente, ancora una volta è necessario compiere una verifica immediata nel terzo settore.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

MARIA TADDEI. È il quarto settore!

FRANCO RUSSO. Non parliamo poi del quarto settore!

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti. (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente*).

I deputati segretari non hanno riscontrato irregolarità.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	284
Maggioranza	143
Hanno votato sì	4
Hanno votato no	280

Sono in missione 36 deputati.

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Hanno votato sì	8
Hanno votato no	282

Sono in missione 36 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. L'emendamento in que-

stione tende a precisare la frase fondamentale contenuta nel primo comma dell'articolo 1 in riferimento al godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

A tale riguardo, vorrei ricordare all'Assemblea che con il nostro emendamento riproponiamo quanto ha affermato la Corte costituzionale ogni volta che ha deliberato in merito per conflitti sorti in ordine alle pronunce di alcuni pretori. Essa ha affermato la possibilità di incidere sul diritto di sciopero, anzi di limitarlo. Ciò tuttavia è possibile solo nel caso in cui l'esercizio di tale diritto leda i valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli.

Come si vede, nella sue pronunce la Corte costituzionale ha individuato un'area in cui i lavoratori non possono esercitare il diritto di sciopero. Ha però precisato che tale limitazione è possibile solo laddove si leda l'integrità della vita e della personalità dei singoli cittadini. Ciò consente di affermare che se il diritto di sciopero è esercitato nell'ambito di alcuni servizi, è possibile che si verifichi la lesione dei valori fondamentali poc'anzi ricordati.

L'elenco previsto dal secondo comma va ben oltre l'eventuale lesione dell'integrità della vita e della personalità dei singoli. Noi ritenevamo che la Commissione lavoro della Camera potesse far proprio quanto stabilito dalla Corte costituzionale, lavorando conformemente alle linee direttrici indicate dalla nostra suprema magistratura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, intervengo per annunciare che anche i deputati del gruppo verde esprimeranno un voto favorevole sull'emendamento Russo Franco 1.3, la cui formulazione ci sembra molto più corretta del testo proposto dalla Commissione, perché conforme a quanto previsto dalla Corte costituzionale.

Il primo comma dell'articolo 1 è molto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

importante perché da esso consegue la formulazione del secondo comma, in merito al quale abbiamo già avuto modo di rilevare, durante la discussione sulle linee generali, che non presenta certezza del diritto, poiché l'elenco dei servizi in esso contenuto è meramente esemplificativo.

Poiché il secondo comma stabilisce un grave limite all'esercizio del diritto di sciopero, la modifica proposta dall'emendamento Russo Franco 1.3 al primo comma dell'articolo 1 ci sembra debba essere accolta e debba poter influire anche sulla formulazione del secondo comma.

Per questi motivi, il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Russo Franco 1.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	286
Votanti	285
Astenuti	1
Maggioranza	143
Hanno votato sì	10
Hanno votato no	275

Sono in missione 36 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Hanno votato sì	9
Hanno votato no	282

Sono in missione 36 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Ferrara 1.36 e 1.40, Pallanti 1.42 e Ghezzi 1.45 sono stati ritirati dai presentatori.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ricordo che alle ore 18,30 è prevista una seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 14,30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, emendamento Russo Franco 1.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	297
Votanti	293
Astenuti	4
Maggioranza	147
Voti favorevoli	7
Voti contrari	286

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Arnaboldi Patrizia
 Capanna Mario
 Guidetti Serra Bianca
 Russo Spina Giovanni
 Teodori Massimo
 Viviani Ambrogio
 Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco

Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bertoli Danilo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Natta Alessandro
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Filippini Rosa

Sono in missione:

Alberini Guido
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Colucci Francesco
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Ghinami Alessandro
Gunnella Aristide
Lagorio Lelio
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Marzo Biagio
Michelini Alberto
Patria Renzo
Quercioli Elio
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sapio Francesco
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Tremaglia Mirko
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, emendamento Cima 1.23

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	284
Votanti	284
Astenuti	—
Maggioranza	143
Voti favorevoli	4
Voti contrari	280

(La Camera respinge).

Hanno votato si:

Arnaboldi Patrizia
Cima Laura
Matteoli Altero
Russo Franco

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo

Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarra Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Pennino Antonio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Marianetti Agostino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele

Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alberini Guido
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Colucci Francesco
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Ghinami Alessandro
Gunnella Aristide
Lagorio Lelio
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Marzo Biagio
Michelini Alberto
Patria Renzo
Quercioli Elio
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sapio Francesco
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Tremaglia Mirko
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, emendamento Russo Franco 1.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	290
Votanti	290
Astenuti	—
Maggioranza	146
Voti favorevoli	8
Voti contrari	282

(La Camera respinge).

Hanno votato sì:

Arnaboldi Patrizia
Bassi Montanari Franca
Capanna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Donati Anna
Russo Franco
Russo Spina Giovanni

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello

Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Boдрato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Pennino Antonio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario

Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alberini Guido
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Colucci Francesco
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Ghinami Alessandro
Gunnella Aristide
Lagorio Lelio
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Marzo Biagio
Michelini Alberto
Patria Renzo
Quercioli Elio
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sapio Francesco
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Tremaglia Mirko
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, emendamento Russo Franco 1.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	286
Votanti	285
Astenuto	1
Maggioranza	143
Voti favorevoli	10
Voti contrari	275

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Arnaboldi Patrizia
 Bassi Montanari Franca
 Capanna Mario
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cima Laura
 Donati Anna
 Guidetti Serra Bianca
 Masina Ettore
 Russo Franco
 Russo Spena Giovanni

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura

Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bertoli Danilo
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Bulleri Luigi	Facchiano Ferdinando
Caccia Paolo Pietro	Fachin Schiavi Silvana
Cafarelli Francesco	Fausti Franco
Capacci Renato	Felissari Lino Osvaldo
Capria Nicola	Ferrandi Alberto
Caradonna Giulio	Ferrara Giovanni
Carelli Rodolfo	Ferrari Bruno
Caria Filippo	Ferrari Marte
Carrus Nino	Ferrari Wilmo
Casati Francesco	Ferrarini Giulio
Castagnola Luigi	Filippini Giovanna
Castrucci Siro	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Cavicchioli Andrea	Fiori Publio
Cellini Giuliano	Francesse Angela
Cerutti Giuseppe	Frasson Mario
Chella Mario	Fronza Crepaz Lucia
Chiriano Rosario	Fumagalli Carulli Battistina
Ciabarri Vincenzo	
Ciafardini Michele	Galli Giancarlo
Ciaffi Adriano	Galloni Giovanni
Cicerone Francesco	Gaspari Remo
Ciconte Vincenzo	Gasparotto Isaia
Cimmino Tancredi	Gei Giovanni
Ciocchi Lorenzo	Gelli Bianca
Civita Salvatore	Gelpi Luciano
Colombini Leda	Geremicca Andrea
Colombo Emilio	Ghezzi Giorgio
Coloni Sergio	Gitti Tarcisio
Conti Laura	Gorgoni Gaetano
Corsi Umberto	Gottardo Settimo
Costa Alessandro	Gregorelli Aldo
Costa Raffaele	Grilli Renato
Costi Silvano	Grillo Luigi
Crescenzi Ugo	Grippa Ugo
Cristoni Paolo	Guarino Giuseppe
Cursi Cesare	
D'Acquisto Mario	Lamorte Pasquale
D'Addario Amedeo	La Penna Girolamo
D'Aimmo Florindo	Latteri Ferdinando
Dal Castello Mario	La Valle Raniero
D'Alia Salvatore	Lavorato Giuseppe
D'Amato Carlo	Leone Giuseppe
D'Angelo Guido	Loiero Agazio
Darida Clelio	Lombardo Antonino
Del Pennino Antonio	Lucchesi Giuseppe
Diaz Annalisa	Lucenti Giuseppe
Dignani Grimaldi Vanda	
Di Pietro Giovanni	Maccheroni Giacomo
Di Prisco Elisabetta	Macciotta Giorgio
Donazzon Renato	Mainardi Fava Anna
Duce Alessandro	Mammone Natia
	Mancini Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo

Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Faraguti Luciano

Sono in missione:

Alberini Guido
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Colucci Francesco
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Ghinami Alessandro
Gunnella Aristide
Lagorio Lelio
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Marzo Biagio
Michelini Alberto
Patria Renzo
Quercioli Elio
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sapio Francesco
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Tremaglia Mirko
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, emendamento Russo Franco 1.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	291
Votanti	291
Astenuti	—
Maggioranza	146
Voti favorevoli	9
Voti contrari	282

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Arnaboldi Patrizia
 Bassi Montanari Franca
 Capanna Mario
 Cima Laura
 Donati Anna
 Guidetti Serra Bianca
 Pajetta Gian Carlo
 Russo Franco
 Russo Spena Giovanni

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello

Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bertoli Danilo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Francesse Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni

Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 1990

Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alberini Guido
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Colucci Francesco
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Ghinami Alessandro
Gunnella Aristide
Lagorio Lelio
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Marzo Biagio
Michelini Alberto
Patria Renzo
Quercioli Elio
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sapio Francesco
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Tremaglia Mirko
Zolla Michele